SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 47

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 ottobre 2002)

INDICE

BEDIN: sulle dotazioni organiche del personale docente (4-01943) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 2027

sulle dotazioni organiche del personale docente (4-02492) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2032

sulle dotazioni organiche del personale docente (4-02535) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2033

BUCCIERO: sulle rapine ai treni in provincia di Bari (4-00802) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2035

CADDEO: sullo scioglimento del consiglio comunale di Oristano (4-01958) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2037

CALLEGARO ed altri: sui concorsi universitari (4-01401) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2038

CICCANTI: sull'unificazione delle sedi del commissariato e della polizia stradale di Civitanova Marche (4-01916) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2040

COMPAGNA, SUDANO: sull'anticipo della riforma della scuola (4-02836) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) *Pag.* 2041

CORTIANA: sullo svolgimento di una rappresentazione teatrale presso il teatro Vascello di Roma (4-02042) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2043

sullo svolgimento delle elezioni amministrative a Monza (4-02070) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2045

COSTA: sull'incendio verificatosi nel mese di giugno 2002 nella zona industriale di Casarano (4-02459) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2047

EUFEMI: sulla sede della compagnia dei Carabinieri di Chieri (4-02076) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2048

FABRIS: sulla soppressione del nucleo dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Ferrara (4-01810) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2051

sullo svolgimento di una rappresentazione teatrale presso il teatro Vascello di Roma (4-02049) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2043

TIPOGRAFIA DEL SENATO (800)

FALCIER ed altri: sulla predisposizione dei bollettini di conto corrente in euro (4-02094) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 2052

sul potenziamento dei servizi postali a Bibione (4-02759) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 2054

FLAMMIA: sul mancato inserimento di un insegnante di educazione musicale nella commissione d'esame degli aspiranti all'insegnamento della chitarra presso il provveditorato agli studi di Avellino (4-01187) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2055

FLORINO: sul piano edilizio nel quartiere di Pianura a Napoli (4-00931) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2056

sulla gara di appalto indetta dall'amministrazione comunale di Napoli per il disbrigo di pratiche di concessione delle pensioni di invalidità (4-01271) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2058

sullo scioglimento del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (4-01534) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2059

sulla gestione del comune di Castellammare di Stabia (4-01620) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2060

sui bandi di concorso presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Napoli Federico II (4-02032) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2061

sulla gestione del comune di Napoli (4-02158) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2064

GABURRO: sulle dotazioni organiche del personale docente (4-02098) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2029

GIRFATTI: sulla situazione degli uffici postali di Torre del Greco (4-02473) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 2066

IOVENE: sugli episodi di intimidazione nei confronti del sindaco di Parghelia (4-01386) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2067

IOVENE ed altri: sugli appalti per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione nel comune di Siderno (4-01909) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2069

KAPPLER: sulla viabilità nel comune di Roma (4-01351) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 2071

LAURO: sulla chiusura dell'ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli (4-01314) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 2073

LAVAGNINI: sull'istituto tecnico per il turismo «Pantaleoni» di Frascati (4-01136) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2075

sullo stanziamento di contributi all'azienda Cotral di Colleferro (4-01649) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 2077

sul fenomeno delle gare tra auto e moto (4-01752) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2078

sul traffico nella zona dei Castelli Romani (4-02581) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2079

MALABARBA: sulla sostituzione del presidente dell'Autorità portuale di Catania (4-02160) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 2080

MANZIONE: sulla mancata corresponsione delle borse di studio ai medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 1991-92 (4-01013) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2081

MORO: sulle elezioni amministrative nel comune di Moimacco (4-01146) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2084

MUGNAI: sulla realizzazione di una caserma dei Carabinieri nel comune di Roccastrada (4-01263) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2086

NIEDDU, BRUTTI Paolo: sui prodotti di armamento sulle linee ferroviarie (4-01734) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 2087

NOVI: sulle azioni intimidatorie nei confronti del giornalista Vittorugo Mangiavillani (4-02498) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2090

OGNIBENE: sul rilascio di porto d'armi ai dipendenti della polizia di Stato (4-02601) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 2091

RUVOLO: sull'istituzione di università a distanza (4-02385) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2093

SODANO Tommaso: sulla soppressione dell'ufficio stampa dell'Università degli studi del Molise (4-02176) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2095

sull'esclusione dei soggetti con minorazioni agli arti dal conseguimento della patente di guida (4-02469) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) *Pag.* 2096

TAROLLI: sulla disparità di trattamento fra i consorzi stabili e i consorzi di imprese artigiane e cooperative (4-01404) (risp. SOSPIRI, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*) 2097

ZAPPACOSTA: sulla situazione dei segretari comunali e provinciali (4-01496) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2099

BEDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) prevede la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente sulla base «di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali e delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni»;

la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 16 del 19 febbraio 2002, dedicata alla costituzione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003, all'articolo 2 (dotazioni provinciali) dell'allegato schema di decreto interministeriale, prevede che l'assegnazione dell'organico agli istituti, effettuata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, venga effettuata «con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 n. 275 che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali»;

negli scorsi anni scolastici, ed in particolare dall'anno scolastico 1998/99, per effetto della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997), è decollato il cosiddetto organico funzionale di circolo che, pur non rispondendo così come indicava la circolare ministeriale applicativa n. 53 del 12 febbraio 1998 a «tutte» le esigenze didattiche e organizzative previste dalla scuola elementare attraverso una «più equa e mirata distribuzione delle risorse di personale», aveva comunque attenuato i disagi della mancanza di posti in organico;

i progetti di tempo lungo sono nati per l'impossibilità di istituire nuove scuole a tempo pieno dall'anno scolastico 1989/90 ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 148/1990;

in particolare, per la provincia di Padova, il Ministero ha finora assicurato, seppure all'ultimo momento (giugno-agosto) e talvolta anche al di là dello stesso organico funzionale, un congruo numero di posti aggiuntivi consentendo alle scuole a tempo lungo di conservare la propria struttura organizzativa e, conseguentemente, di erogare il servizio scolastico atteso dall'utenza;

constatato che:

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003, non si è tenuto conto del particolare funzionamento delle

locali scuole elementari, in buona parte funzionanti con progetti formativi di tempo lungo di cui all'articolo 8 comma 2 della legge n. 148/1990; questi progetti prevedono un orario scolastico fino a 37 ore settimanali di attività didattiche e necessitano di un incremento di posti d'organico;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003, è stato assicurato lo stesso numero di posti comuni (posti cattedra) assicurato alle scuole a tempo normale funzionanti con un orario scolastico che varia dalle 27 alle 30 ore settimanali di attività didattiche;

nell'assegnazione dei posti d'organico ai circoli didattici della provincia di Padova con scuole funzionanti a tempo lungo sono stati decurtati i posti assegnati negli anni scolastici precedenti; emblematica è la situazione del Circolo didattico di Albignasego, realtà territoriale ove è presente il maggior numero di scuole a tempo lungo: a parità di funzionamento con l'attuale anno scolastico, sono stati assegnati ben cinque posti comuni di organico in meno (da 94 a 89);

osservato che:

con i posti d'organico assegnati per l'anno scolastico 2002/2003, non sarebbe più possibile garantire l'attuale offerta formativa; ad esempio, nelle scuole di Albignasego, ciò provocherebbe grandi disagi ed una conseguente vigorosa protesta da parte delle famiglie che, vedendosi private dell'attuale struttura organizzativa a tempo lungo, struttura a cui sono abituate da anni, dovrebbero non solo ridimensionare le aspettative di formazione complessiva dei figli, ma anche modificare i propri stili di vita, lavorativi e di relazione sociale;

ciò crea un'evidente ed iniqua penalizzazione proprio nei confronti di quelle realtà scolastiche che, per rispondere ad una forte domanda sociale di aumento dell'orario scolastico, si sono da tempo attivate per creare servizi migliorativi in quantità e qualità di offerta formativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i calcoli dell'organico da assegnare alle scuole, disattendono le enunciazioni di principio esposte in premessa perché:

si riferiscono non alla totalità delle esigenze organizzative delle scuole, ma solo a due tipologie di tempo-scuola (normale a 27-30 ore di attività e pieno a 40 ore di attività);

non si tiene conto di una realtà organizzativa scolastica del tutto specifica (i tempi lunghi) ormai radicata nelle scuole della provincia di Padova e in quelle di Albignasego in particolare;

favoriscono province e regioni ove il numero delle scuole a tempo pieno, già prima dell'anno scolastico 1989/90, era elevato a differenza della situazione del territorio padovano e veneto più in generale; il «favoritismo» dipende dal fatto che in province e regioni con molte scuole a tempo pieno le necessità dell'utenza trovano adeguato riscontro; inoltre, godendo queste scuole del cosiddetto raddoppio d'organico (due docenti per una classe), beneficiano anche di un'assegnazione notevolmente superiore di docenti;

cosa intenda fare per:

nell'immediato, assicurare la continuità del funzionamento organizzativo delle scuole a tempo lungo di Albignasego e della provincia di Padova;

in prospettiva, assicurare equità nell'assegnazione dei docenti alle scuole, considerando come criterio guida anche il tempo scolastico realmente assicurato dal piano dell'offerta formativa delle singole scuole.

(4-01943)

(10 aprile 2002)

GABURRO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) prevede la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente sulla base «di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni»;

la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 16 del 19 febbraio 2002, dedicata alla costituzione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003, all'articolo 2 (dotazioni provinciali) dell'allegato schema di decreto interministeriale prevede che l'assegnazione dell'organico agli istituti, effettuata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, venga effettuata «con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali...»;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003, non si è tenuto conto del particolare funzionamento delle locali scuole elementari in buona parte funzionanti con progetti formativi di tempo lungo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 148 del 1990. Questi progetti prevedono un orario scolastico fino a 37 ore settimanali di attività didattiche e necessitano di un incremento di posti d'organico;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di Albignasego e ad altre realtà della provincia di Padova per l'anno scolastico 2002/2003 è stato assicurato lo stesso numero di posti comuni (posti cattedra) destinato alle scuole a tempo normale funzionanti con un orario scolastico che varia dalle 27 alle 30 ore settimanali di attività didattiche. Ciò crea un'evidente ed iniqua penalizzazione proprio nei confronti di quelle realtà scolastiche che, per rispondere ad una forte domanda sociale di aumento dell'orario scolastico, si sono da tempo attivate per creare servizi migliorativi in quantità e qualità di offerta formativa;

nei decorsi anni scolastici, ed in particolare dall'anno scolastico 1998/1999, per effetto della legge n. 662 del 1996 (finanziaria 1997), è decollato il cosiddetto organico funzionale di circolo che, pur non rispondendo così come indicava la circolare ministeriale applicativa n. 53 del 12 febbraio 1998 a «tutte» le esigenze didattiche e organizzative previste dalla scuola elementare attraverso una «più equa e mirata distribuzione delle risorse di personale», aveva comunque attenuato i disagi della mancanza di posti in organico. In particolare, per la provincia di Padova, il Ministero aveva assicurato, seppure all'ultimo momento (giugno – agosto) e talvolta anche al di là dello stesso organico funzionale, un congruo numero di posti aggiuntivi consentendo alle scuole a tempo lungo di conservare la propria struttura organizzativa e, conseguentemente, di erogare il servizio scolastico atteso dall'utenza;

nell'assegnazione dei posti d'organico ai circoli didattici della provincia di Padova con scuole funzionanti a tempo lungo sono stati decurtati i posti assegnati negli anni scolastici precedenti. Emblematica è la situazione del Circolo didattico di Albignasego, realtà territoriale ove è presente il maggior numero di scuole a tempo lungo. A parità di funzionamento con l'attuale anno scolastico, sono stati assegnati ben cinque posti comuni di organico in meno (da 94 a 89),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i calcoli dell'organico da assegnare alle scuole disattendono le enunciazioni di principio esposte in premesse in quanto:

si riferiscono non alla totalità delle esigenze organizzative delle scuole, ma solo a due tipologie di tempo-scuola (normale a 27-30 ore di attività e pieno a 40 ore di attività);

non si tiene conto di una realtà organizzativa scolastica del tutto specifica (i tempi lunghi) ormai radicata nelle scuole della provincia di Padova e in quelle di Albignasego in particolare. Va sottolineato che i progetti di tempo lungo sono nati per l'impossibilità di istituire nuove scuole a tempo pieno dall'anno scolastico 1989/90 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 148 del 1990;

favoriscono province e regioni ove il numero delle scuole a tempo pieno, già prima dell'anno scolastico 1989/1990, era elevato a differenza della situazione del territorio padovano e veneto più in generale. Il «favoritismo» dipende dal fatto che in province e regioni con molte scuole a tempo pieno le necessità dell'utenza trovano adeguato riscontro. Inoltre, godendo queste scuole del cosiddetto raddoppio d'organico (due docenti per una classe), beneficiano anche di un'assegnazione notevolmente superiore di docenti;

cosa il Ministro intenda fare:

per assicurare nell'immediato la continuità del funzionamento organizzativo delle scuole a tempo lungo di Albignasego e della provincia di Padova in quanto, con i posti in organico assegnati per l'anno scolastico 2002/2003, non sarebbe più possibile garantire l'attuale offerta formativa;

per assicurare, in prospettiva, equità nell'assegnazione dei docenti alle scuole, considerando come criterio guida anche il tempo scolastico realmente assicurato dal piano dell'offerta formativa delle singole scuole. (4-02098)

(8 maggio 2002)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto e si premette che le consistenze della dotazione organica nazionale assegnate con decreto interministeriale per l'anno scolastico 2002/2003, quantificate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 448 del 2001, sono state ripartite tra varie Regioni sulla base di indicatori e di parametri che hanno tenuto conto, tra l'altro, in applicazione del principio di differenziazione dell'andamento e delle caratteristiche delle frequenze scolastiche, delle condizioni socio-economiche, ma anche tenendo presenti le specificità dei diversi contesti territoriali ed il disagio scolastico presente negli stessi, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 22 della citata legge n. 448 del 2001.

I Direttori regionali hanno operato la ripartizione provinciale della dotazione organica per assicurare non solo i servizi scolastici essenziali nel rispetto delle diverse situazioni sociali e delle specifiche peculiarità geografiche, ma anche la prosecuzione di progetti di particolare rilevanza didattica e/o sociale.

Nella regione Veneto all'organico della scuola elementare in un primo momento erano stati assegnati 17.923 posti (l'1,08 per cento in meno rispetto al decorso anno scolastico); successivamente, proprio in considerazione dell'aumento del numero delle iscrizioni, rilevante nel settore della scuola elementare, ma presente anche per la scuola secondaria di I e II grado, l'organico regionale è stato integrato con 90 ulteriori posti dei quali 35 assegnati alla provincia di Padova.

In particolare al Circolo Didattico di Albignasego sono stati assegnati 2 posti per le esigenze connesse al tempo prolungato: il dirigente scolastico così come gli altri della Regione, con gli strumenti che l'autonomia consente, potranno adottare le opportune iniziative al fine di garantire la migliore offerta formativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(7 ottobre 2002)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

BEDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) prevede la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente sulla base «di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali (e) delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni»;

la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 16 del 19 febbraio 2002, dedicata alla costituzione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003, all'articolo 2 (dotazioni provinciali) dell'allegato schema di decreto interministeriale, prevede che l'assegnazione dell'organico agli istituti, effettuata dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, venga effettuata « con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali...»;

osservato che:

nell'assegnazione dell'organico magistrale al Circolo didattico di Conselve (Padova) per l'anno scolastico 2002/2003, non è stato concesso un docente per attività di alfabetizzazione per adulti stranieri;

un docente era stato assegnato negli anni scorsi come risposta all'esigenza di integrazione, anche attraverso le loro famiglie, dei bambini stranieri frequentanti le scuole del Circolo di Conselve e quelle del più ampio territorio del Conselvano, dove non è stato mai assegnato un Centro Territoriale Permanente, pur richiesto più volte dal dirigente scolastico e dai sindaci;

constatato che:

non si è dunque tenuto conto «della specificità dei diversi contesti territoriali (e) delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni», secondo le disposizioni della citata circolare;

nell'anno scolastico 2001-2002 hanno frequentato il corso di alfabetizzazione per adulti stranieri oltre 30 persone, dopo che se ne erano iscritte 70;

valutato che:

la soppressione del posto di docenza per un corso di alfabetizzazione per adulti stranieri risulta crudele e ingiusta, perché eseguita su un territorio che non ha alcun presidio per la formazione degli adulti quale un Centro Territoriale Permanente;

il corso rappresentava un modo per avvicinare i genitori dei bambini stranieri e per gli extracomunitari un punto di appoggio per l'integrazione; infatti, se gli adulti apprendono la lingua italiana e più in generale le regole della scuola e della società in cui sono venuti a vivere, i figli frequentano con maggiore profitto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i calcoli dell'organico da assegnare alle scuole disattendono le enunciazioni di principio esposte in premessa;

cosa il Ministro intenda fare per ripristinare nel Circolo Didattico di Conselve il posto di docenza per un corso di alfabetizzazione per adulti stranieri oppure, in subordine, redistribuire la dotazione organica fissata per i Centri Territoriali Permanenti esistenti in provincia di Padova, al fine di garantirne uno per il Conselvano.

(4-02492)

(25 giugno 2002)

BEDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'applicazione della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e delle sue previsioni per la costituzione delle dotazioni organiche del personale docente risulta assai problematica per la specificità della scuola di base della società in provincia di Padova;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al Circolo didattico di Conselve (Padova) per l'anno scolastico 2002-2003 non si è tenuto così conto «della specificità dei diversi contesti territoriali $[e$œ delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni», come previsto dalla Circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 16 del 19 febbraio 2002;

con le risorse di personale a disposizione il Circolo didattico di Conselve riesce a fatica a mantenere il tempo lungo in una scuola del Circolo, mentre l'esigenza è anche per un altro plesso, dove si sopperisce con i fondi comunali;

constatato che non sono state concesse le risorse di personale, già concesse negli anni scolastici precedenti, e precisamente:

un insegnante di lingua inglese concesso per l'anno scolastico 2001-2002 in organico di diritto, che ha permesso, a integrazione delle risorse interne, l'insegnamento della lingua inglese per tutte le classi del Circolo; detta riduzione comporta l'eliminazione della lingua inglese nel primo ciclo di scuola elementare;

dodici ore di attività di un docente adeguatamente e specificamente formato per un Progetto di spazio-ascolto finalizzato a monitorare il disagio, al supporto esperto dei docenti e dei genitori per le situazioni più problematiche. Si fa presente che nelle quattro scuole del Circolo Didattico di Conselve sono inseriti 52 alunni stranieri e 9 alunni portatori di handicap;

osservato che:

i genitori delle scuole del Circolo didattico di Conselve hanno partecipato massicciamente il 6 maggio 2002 a un'assemblea, organizzata dal Circolo in collaborazione con i sindaci dei quattro comuni interessati (Ter-

rassa, Arre, Conselve, Cartura), e hanno mostrato grande interesse per l'apprendimento della lingua inglese;

che il territorio del Circolo didattico di Conselve è attualmente tra quelli in più rapido sviluppo industriale e produttivo della provincia di Padova, con una forte propensione sia all'esportazione di prodotti che all'impiego di manodopera straniera;

la padronanza della lingua inglese risulta quindi strumento indispensabile per rispondere efficacemente alle due sfide;

le quattro amministrazioni comunali – già intervenute per sostenere un «tempo lungo» – ritengono l'insegnamento della lingua inglese condizione a tal punto irrinunciabile da assicurare un loro intervento sostitutivo;

il veloce cambiamento sociale deve essere accompagnato anche dalla scuola attraverso il Progetto di spazio-ascolto,

si chiede di sapere:

se si ritenga accettabile che il Ministero dell'istruzione debba farsi sostituire dalle amministrazioni comunali in una competenza sua propria;

come si intenda rispondere al ruolo che la scuola pubblica deve svolgere nel territorio del Conselvano;

con quale risorse umane e finanziarie la Dirigenza scolastica regionale sarà messa in condizione di rispondere alle esigenze del territorio e quindi di assegnare un docente esperto a gestire lo spazio-ascolto e il quarto insegnante di lingua inglese.

(4-02535)

(27 giugno 2002)

RISPOSTA. (*) – Presso il Circolo didattico di Conselve non è mai stato istituito un Centro territoriale permanente e le vigenti disposizioni non prevedono l'assegnazione di risorse straordinarie per attività di formazione degli adulti se non attraverso la dotazione dei centri medesimi; inoltre il personale insegnante della scuola elementare e media viene assegnato in base alle disposizioni previste dall'ordinanza ministeriale n. 445 del 1997 e tenuto conto della dotazione organica provinciale.

Nulla comunque impedisce che il Circolo didattico in parola, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 – tenuto conto della disponibilità di risorse interne di personale o di disponibilità finanziarie –, possa assumere iniziative di formazione degli adulti anche attraverso la realizzazione di corsi di lingua per cittadini stranieri.

Nel caso che il Circolo di Conselve, di concerto con l'Ente locale, non sia in grado di realizzare le predette attività, l'utenza potrà fruire delle iniziative poste in essere dai Centri territoriali permanenti di Monselice e Piove di Sacco, situati in località limitrofe, anche sollecitando i Centri stessi a realizzare iniziative di alfabetizzazione nel Conselvano.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

In merito alla ridistribuzione dei Centri territoriali nell'ambito provinciale si fa presente che l'ordinanza ministeriale n. 22 del 6 febbraio 2001 assegna specifica competenza alla Regione in materia di programmazione dell'offerta di formazione sul territorio e di distribuzione dei centri.

Si comunica inoltre che, ai sensi della circolare ministeriale n. 160 del 2001, sono stati assegnati alla regione Veneto, per l'alfabetizzazione degli stranieri, fondi per lire 139.807.000, parte dei quali destinati al Circolo didattico in parola.

Per completezza di informazione si fa infine presente che, per favorire una complessiva conoscenza delle iniziative di cui si tratta sul piano nazionale, anche ai fini di un reale coordinamento, è stata inviata dagli Uffici scolastici regionale una scheda di rilevazione per raccogliere informazioni sui provvedimenti adottati, sulle modalità di utilizzo dei fondi e sui risultati conseguiti, per avere un quadro complessivo della destinazione delle varie tipologie di finanziamenti indirizzate agli alunni stranieri.

Il Sottosegretario di Strato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(7 ottobre 2002)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che un gruppo di criminali la notte del 22 ottobre 2001 ha effettuato una rapina presso il deposito delle Ferrovie dello Stato in Bari che ha fruttato circa 3 miliardi di lire, controvalore delle sigarette oggetto della rapina;

che questa è l'ennesima rapina di sigarette effettuata in Puglia ed in particolare appare significativo che su 14 tentativi ben 7 sono andati a buon fine, tanto che il clima del territorio è stato definito in più occasioni «da Far-West», essendo stati rapinati addirittura i treni delle citate Ferrovie,

si chiede di sapere se si ritenga o meno necessario l'aumento dell'organico delle Forze dell'Ordine, o se si intenda quantomeno provvedere ad un loro diverso dislocamento sul territorio, oppure se si voglia dotare i treni di opportuni sistemi di sicurezza e di allarme che siano in grado di prevenire nuovi atti criminosi e di individuarne i responsabili.

(4-00802)

(6 novembre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che nella seconda metà dello scorso anno il problema dei furti di tabacco nella Regione Puglia, con particolare riguardo a quelli spediti per via ferroviaria, è stato oggetto di esame nel corso di apposite riunioni alle quali hanno partecipato, oltre a dirigenti della Polizia Ferroviaria, an-

che rappresentanti dei competenti settori delle Ferrovie dello Stato spa e dell'Ente Tabacchi Italiani.

La disamina ha consentito di definire nuove misure di prevenzione, quali l'intensificazione delle scorte da parte delle pattuglie della Polizia Ferroviaria in occasione delle spedizioni di tabacchi lavorati, l'esclusione di tali spedizioni nelle ore notturne, la limitazione delle soste dei relativi convogli nei depositi delle Ferrovie dello Stato nonché l'acquisizione aggiornata dei piani di movimentazione delle merci da parte della Polizia Ferroviaria.

Si soggiunge che per il pattugliamento delle linee ferroviarie e, in particolare, per la sorveglianza dei treni che trasportano sigarette e tabacchi lavorati, il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Bari si avvale anche di pattuglie a bordo di elicotteri.

Allo stesso scopo, si sta avviando la sperimentazione, nelle tratte ferroviarie pugliesi a rischio, del sistema «Mercurio», un dispositivo elaborato dalle Ferrovie dello Stato spa per monitorare in tempo reale lo stato della circolazione, segnalando immediatamente eventuali anomalie, quali ferrnate non previste, rallentamenti, eccetera.

Il sistema, rilevando l'anomalia, permette di inviare tempestivamente sul posto unità operative e verificarne le cause.

Le misure adottate hanno consentito di operare efficacemente in occasione dei tre tentativi di furti verificatisi lo scorso anno nella Regione Puglia, che sono stati sventati recuperando ingenti quantitativi di merci e gli stessi strumenti utilizzati dalle organizzazioni criminali.

Il 26 maggio di quest'anno vi è stata, però, una nuova rapina all'interno dello scalo merci «Trenitalia Cargo Bari Ferruccio», eseguita con modalità assai articolate: alcuni malviventi, ben equipaggiati, dopo aver disarmato e immobilizzato le guardie giurate in servizio di vigilanza, sono riusciti a penetrare all'interno della sala-regia e ad azionare l'apertura del cancello di ingresso di uno dei depositi dello scalo, evitando l'allarme collegato agli Uffici di Polizia; dal cancello è subito dopo entrato un automezzo pesante sul quale sono stati caricati 720 cartoni di sigarette.

Il problema, pertanto, si è riproposto e richiede un ulteriore affinamento dei dispositivi di contrasto, al quale stanno lavorando gli organi di polizia competenti.

Per quanto attiene agli organici delle Forze dell'Ordine operanti nel Barese, il Ministero dell'interno ha ben presente l'esigenza di assegnare ulteriori quote di personale, soprattutto agli Uffici della polizia ferroviaria, che risultano sottodimensionati rispetto alle previsioni delle piante organiche.

Il potenziamento di tale Compartimento è quindi nei programmi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, che di tale esigenza terrà conto in occasione delle future immissioni in ruolo degli assistenti ed agenti.

In argomento, si coglie l'occasione per informare che è in corso di elaborazione presso il Ministero dell'interno un piano di razionalizzazione

di tutti i presidi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sul territorio nazionale.

Si tratta di un progetto ad ampio respiro, che si propone di ottimizzare la distribuzione del personale e dei presidi territoriali, nonché di recuperare operatori da destinare al controllo del territorio.

La realizzazione del progetto, che prevede anche una fase di sperimentazione preventiva in ambiti territoriali delimitati, richiederà comunque tempi adeguati e cadenzati, nonché il coinvolgimento dei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ai quali, com'è noto, partecipano anche le realtà locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(10 ottobre 2002)

CADDEO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

il Consiglio Comunale di Oristano è stato sciolto ed è stato nominato un commissario straordinario;

nella sua attività amministrativa il commissario ha approvato, in successione, alcune varianti al Piano urbanistico cittadino;

a ridosso della scadenza del mandato e delle imminenti consultazioni per il rinnovo dell'assemblea civica è stata varata un'ultima variante al Piano urbanistico finalizzata a consentire la realizzazione di un consistente investimento turistico-immobiliare;

la decisione sarebbe stata assunta successivamente a consultazioni con le forze politiche e sociali locali, mentre, in realtà, la stragrande maggioranza dei partiti politici e delle organizzazioni sociali ha giudicato la decisione inopportuna e sospetta che si voglia favorire platealmente il cammino elettorale di una singola parte politica;

la vicenda sta inquinando il clima politico e la stessa formazione degli schieramenti elettorali;

è indispensabile riportare a normalità sia l'attività amministrativa della gestione commissariale sia i rapporti tra le forze politiche locali,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di intervenire con urgenza affinché la delibera di approvazione della variante al Piano urbanistico comunale venga revocata;

se non si ritenga necessario disporre affinché la gestione commissariale sia più prudente e più imparziale nella gestione della cosa pubblica.
(4-01958)

(11 aprile 2002)

RISPOSTA. – Il Consiglio Comunale di Oristano è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002.

Per quanto concerne l'attività amministrativa del Commissario straordinario, cui fa riferimento l'onnorevole interrogante, si osserva – in via

generale – che i commissari straordinari nominati per la provvsoria gestione degli enti locali, sciolti ai sensi dell'articolo 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, operano in piena autonomia con i poteri del consiglio comunale, della giunta e del sindaco.

Peraltro, per quanto più direttamente concerne il caso *de quo*, da notizie acquisite tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo, risulta che il Piano regolatore attualmente in vigore nel comune di Oristano è stato adottato da più di 40 anni e, pur essendo stato da tempo affidato l'incarico per la redazione del nuovo piano, a causa dei ritardi nell'*iter* per la sua approvazione lo stesso Commissario ha dovuto sollecitare i progettisti a presentare i relativi lavori, al fine di intraprendere la serie di adempimenti preordinati alla sua definitiva approvazione.

Tale situazione ha, pertanto, indotto il Commissario ad avviare l'esame di tutti quei progetti, comprese le varianti, presentati da imprenditori e cooperative di lavoratori, da tempo giacenti presso il comune.

Tra questi quello relativo alla costruzione di un complesso turistico-immobiliare di 874 posti-letto, presentato dal Sig. Guido Bertolusso, da realizzarsi su un'area di 54.000 metri quadrati – ubicata tra il capoluogo e la frazione balneare di Torregrande – la cui volumetria non intacca le previsioni per lo sviluppo di tale zona turistica.

La decisione del Commissario, in ogni caso, si è limitata all'adozione di una delibera per la sottoscrizione di un accordo di programma, accordo che ha dato avvio ad un complesso *iter* amministrativo, che si potrà concludere solo con successive iniziative ed adempimenti, riservati – oltre che alla Regione Sardegna – al Consiglio comunale subentrante.

L'investimento complessivo del progetto ammonta a circa 29.440.000 Euro, parte a carico dello Stato e parte a carico del Sig. Bertolusso.

Si soggiunge, infine, che, sempre secondo quanto riferito dall'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano, non sono mancati consensi da parte dell'opinione pubblica, di talune forze politiche e degli organi di informazione sull'intensa attività amministrativa posta in essere dal Commissario, con più di 200 deliberazioni adottate, sia con i poteri del consiglio comunale che della giunta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

CALLEGARO, BOREA, CONSOLO, ZANOLETTI, COMPAGNA, MAFFIOLI, RONCONI, MAGRI, TUNIS, ZICCONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la recente riforma dei concorsi universitari prevede la nomina di un membro interno da parte della Facoltà che bandisce, mentre i restanti quattro commissari sono eletti per via telematica fra gli aventi diritto;

uno dei due vincitori è ordinariamente ma non obbligatoriamente chiamato dalla Facoltà che ha bandito e, solo dopo questa chiamata, gli

altri vincitori possono trovare collocamento in Atenei interessati a chiamarli;

negli ultimi anni, per agevolare l'interscambio di docenti ed evitare la provincializzazione degli Atenei, il Ministero ha utilizzato fondi straordinari per finanziare le chiamate dei vincitori presso Atenei nei quali gli interessati non avevano mai insegnato,

si chiede di conoscere:

se siano previsti ulteriori finanziamenti per proseguire la mobilità, così come realizzata sino ad ora;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per assicurare una effettiva «mobilità» dei docenti universitari, in particolare i cosiddetti «idonei», per garantire davvero un interscambio fra docenti e dissipare ogni ipotesi di provincializzazione e provincialismo accademico, tanto peggio se millantata in nome dell'«autonomia».

(4-01401)

(8 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Anche per il corrente esercizio finanziario (terzo consecutivo) sono state previste risorse per incentivare la mobilità del personale docente tra le istituzioni universitarie, destinate a quelle istituzioni che, nel periodo 2 novembre 2001-1º novembre 2002, abbiano assunto in servizio docenti nel rispetto delle sotto indicate condizioni:

chiamate di professori (I e II fascia) idonei in valutazioni comparative, di cui alla legge n. 210 del 1998, che non abbiano prestato servizio negli ultimi dieci anni, nei ruoli del personale docente e non docente dell'istituzione chiamante;

trasferimenti di professori ordinari e di professori associati confermati che non abbiano prestato servizio di ruolo, negli ultimi dieci anni, nella sede chiamante e che non provengano dai ruoli di università della stessa regione.

In proposito si precisa che a tutte le chiamate, effettuate in aderenza a quanto sopraindicato, viene assicurato il previsto incentivo.

Nel 2001 l'intervento complessivo sulla «mobilità» ha generato una spesa pari a circa 65 miliardi; l'eventuale prosecuzione nel tempo degli interventi in parola è strettamente connessa con gli incrementi di stanziamento del fondo annualmente determinati con la legge finanziaria.

Si fa presente infine che le chiamate sulle liste degli idonei «incentivate» nel 2001 sono state 142 per la I fascia e 433 per la seconda.

Attualmente nell'albo degli idonei, a fronte di 6101 ordinari e 6722 associati (comprensivi anche dei primi nominati) sono stati chiamati – e/o nominati – 5122 ordinari e 5251 associati.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(3 ottobre 2002)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che l'Unione Sindacale di Polizia della provincia di Macerata ha sollevato ripetutamente la necessità di unificare le sedi del Commissariato di Civitanova Marche e della Polizia Stradale per una migliore funzionalità ed operatività degli addetti;

che lo stesso sindacato ha segnalato alla dirigenza all'uopo competente del Ministero dell'interno la possibilità di realizzare il progetto di unificazione delle sedi nell'area cosiddetta «Cecchetti», che consentirebbe anche un più ampio recupero urbanistico della zona, oltre a migliorare l'efficacia operativa dei reparti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della soluzione dianzi prospettata e quale valutazione ne sia derivata;

se, in alternativa alla soluzione proposta, siano state valutate altre iniziative;

se vi sia l'intenzione di affrontare e risolvere la questione di che trattasi così come sollevata dal personale di Polizia di Civitanova attraverso le proprie organizzazioni sindacali, tra cui l'ultima dell'USP del 22 marzo 2002.

(4-01916)

(9 aprile 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che già nel 1996 venne valutata la possibilità di trasferire in un unico edificio il Commissariato di pubblica sicurezza ed il Distaccamento della Polizia Stradale di Civitanova Marche, ma l'ipotesi fu abbandonata poichè gli spazi disponibili risultavano del tutto inadeguati a soddisfare le esigenze di entrambi gli uffici e del relativo personale, specie per quanto riguarda gli alloggi di servizio e le aree da destinare al parcheggio ed alla cura degli automezzi.

Pertanto, soltanto il Commissariato di pubblica sicurezza ha potuto trovare alloggio nella nuova struttura, che fu acquisita in locazione con scadenza nel febbraio 2007.

La struttura, al momento, si presenta pienamente funzionale e ben posizionata nel centro cittadino, è munita di un moderno impianto di condi-

zionamento d'aria, di un sistema elettronico di controllo dell'illuminazione, nonchè di un adeguato apparato di video-sorveglianza del plesso.

Quanto al Distaccamento della Polizia Stradale, accertata l'impossibilità, per la presenza di vincoli urbanistici, di addivenire alla ristrutturazione ed all'ampliamento dell'immobile di via Carducci, presso il quale quell'Ufficio è tuttora ubicato, d'intesa con l'Amministrazione comunale fu individuata l'area per la costruzione di una nuova sede, nonchè l'impresa che avrebbe realizzato l'opera, che sarebbe stata acquisita in locazione dal Ministero dell'interno.

Peraltro, la procedura è stata sospesa a seguito della diramazione, nell'aprile 2001, di una direttiva ministeriale che, preso atto della assoluta insufficienza degli stanziamenti di bilancio rispetto agli oneri effettivi globali per l'alloggiamento degli Uffici fissi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, in presenza di una situazione debitoria consolidata che richiedeva l'avvio immediato di un programma di ripianamento del debito su più annualità, ha sospeso per un biennio tutte le iniziative concernenti trasferimenti di sede di tali Uffici comportanti aggravi di spesa.

Dal provvedimento sono state escluse solo le situazioni, del tutto eccezionali, che presentano caratteri di immediata e non procrastinabile urgenza, nonché i casi nei quali Enti locali mettano a disposizione propri immobili in comodato d'uso gratuito per almeno due anni.

La sospensione ha perciò riguardato anche il progetto della nuova sede del Distaccamento della Polizia Stradale di Civitanova Marche il quale, pur in situazione di sofferenza strutturale, non presentava i caratteri di emergenza richiesti per derogare al provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

COMPAGNA, SUDANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* – Premesso che sul «Corriere della Sera» del 31 luglio 2002 una intera pagina viene dedicata ad un provvedimento del Ministro dell'istruzione attraverso il quale verrebbe anticipata «l'attuazione della riforma prima dell'approvazione del Parlamento», gli interroganti chiedono di conoscere come abbia potuto diffondersi una notizia atta soltanto ad appannare la credibilità, la rispettabilità, la funzione democratica dei lavori parlamentari, nonché dello stesso titolare del Ministero di Viale Trastevere.

(4-02836)

(1° agosto 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'articolo pubblicato il 31 luglio 2002 sul «Corriere della Sera» circa l'eventuale anticipo di riforma della scuola, si fa presente quanto segue.

Anzitutto è opportuno sottolineare che, allo stato attuale, non si conoscono quali siano le fonti utilizzate dal giornalista per la redazione del succitato articolo.

Occorre, tuttavia, precisare che in data 29 luglio 2002, presso la Commissione Istruzione del Senato della Repubblica, ove è all'esame il disegno di legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione, il Rappresentante del Governo, sottosegretario Aprea, ha chiarito che la decisione del ministro Moratti di attivare un progetto nazionale di sperimentazione relativo all'anticipo dell'età di ingresso alla scuola dell'infanzia e a quella elementare, assunta nella piena autonomia che le compete a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) ed invocata anche dagli emendamenti di iniziativa parlamentare accolti in sede di discussione dell'articolo 2 del suddetto disegno di legge, ha come obiettivo quello di corrispondere ai dubbi emersi nel dibattito sull'anticipo dell'età scolare, verificandone le ricadute, gli elementi di criticità, i costi, e di acquisire elementi utili, che il Governo comunicherà tempestivamente al Parlamento, per la elaborazione dei decreti legislativi di riforma.

Il 2 agosto, poi, il Consiglio dei ministri ha correttamente individuato limiti ed ambiti della sperimentazione, che risulta essere tale e non un anticipo generalizzato della riforma, scavalcando il Parlamento.

Il ministro Moratti nella seduta del 17 settembre 2002 ha personalmente illustrato in modo ampio ed esaustivo le linee guida della riforma, sottolineando come il disegno di legge delega rappresenti un importante tassello nell'ambito del programma di riforme previste dall'attuale Esecutivo.

Il metodo della condivisione e del coinvolgimento tanto sul piano politico-parlamentare quanto su quello dei soggetti protagonisti del cambiamento ha ispirato la sua opera, al fine di evitare che le trasformazioni in questione fortemente incidenti sulla vita delle famiglie italiane sia degli insegnanti che dei genitori vengano avvertite come qualcosa di imposto dall'alto. Ha dato conto delle proposte emerse sia nel parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) che in quello della Commissione scuola dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Per quanto riguarda i criteri che hanno guidato l'avvio della sperimentazione (che riguarda circa 200 scuole) sono state inoltre delineate le procedure che il Governo ha inteso seguire a fronte delle richieste di adesione di circa un migliaio di istituti.

In ordine, poi, alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e dirigente delle scuole coinvolte nel progetto, il Ministro ha posto in rilievo il notevole impegno del suo Dicastero, per far sì che il processo di sperimentazione non compromettesse il normale inizio dell'anno scolastico.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

GIOVANARDI

(9 ottobre 2002)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel corso della serata del 22 aprile 2002 a Roma presso il Teatro Vascello era prevista la rappresentazione dello spettacolo teatrale «Mai Morti» relativo alla lotta di liberazione, momento fondativo della nostra Repubblica;

nel corso della serata un gruppo di giovani, guidato da una consigliera provinciale di Roma, ha attaccato duramente la rappresentazione, accompagnando questi atti di violenza con tutta la più becera liturgia fascista, dal saluto romano all'inno «Faccetta Nera»;

già nei giorni passati in ripetute occasioni presso la Terza Università di Roma studenti impegnati nella vita politica dell'ateneo sono stati oggetto di aggressioni fisiche e verbali da parte di soggetti legati all'estremismo fascista;

visto che:

siamo di fronte, nella città di Roma, ad una forte recrudescenza di azioni xenofobe e razziste;

questi atti mettono in discussione tratti fondamentali e costitutivi della nostra Repubblica, della nostra Costituzione e della nostra legislazione, dichiaratamente antifascista;

queste aggressioni dimostrano una crescente intolleranza da parte di frange dei militanti di destra, evidentemente incoraggiati dai movimenti violenti e xenofobi che hanno preso piede anche in altri Paesi europei,

si chiede di sapere cosa il Ministro dell'interno intenda mettere in atto per dissuadere e prevenire tali forme gravissime di violenza e intimidazione, anche in vista degli imminenti appuntamenti legati alla festa fondamentale della vita repubblicana del 25 aprile.

(4-02042)

(7 maggio 2002)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che lo scorso lunedì 22 aprile dinanzi il teatro «Vascello» in Roma, dove era in programma lo spettacolo «Mai morti» del regista Renato Sarti, interpretato da Bebo Storti, si è svolta una manifestazione non autorizzata organizzata da una quarantina di attivisti di Alleanza Nazionale i quali hanno tentato di impedire che lo spettacolo si svolgesse;

considerato:

che lo spettacolo «Mai morti» costituisce un atto di condanna nei confronti del fascismo e delle violenze allora perpetrate a dissidenti ed oppositori, compiuto attraverso un ideale monologo da parte di un reduce della X Mas;

che la manifestazione degli attivisti di Alleanza Nazionale, estremamente violenta nei toni e nei modi, era guidata dal consigliere provinciale di AN Barbara Saltamartini e dal dirigente di Azione giovani Luca Silvestri;

che durante il tentativo di impedire il regolare svolgimento dello spettacolo teatrale gli attivisti di AN hanno intonato canti fascisti ed eseguito il saluto romano, prefigurando il reato di apologia di fascismo;

che solo il pronto intervento delle forze di polizia e della Digos ha permesso l'allontanamento dei manifestanti (alcuni dei quali risultano destinatari di una denuncia per manifestazione non autorizzata) e l'accesso al teatro da parte degli spettatori;

che tutto ciò è avvenuto alla vigilia di una importante festa nazionale quale quella del 25 aprile che commemora la liberazione del nostro Paese dalla dittatura nazi-fascista e il ritorno alla democrazia,

si chiede di sapere:

quali azioni politiche il Governo intenda intraprendere affinché la dirigenza nazionale di Alleanza Nazionale chiarisca la sua posizione, e quella del partito, nei confronti di atti di inaudita violenza contro la libertà di espressione nel nostro Paese;

se la Presidenza del Consiglio intenda in qualche misura stigmatizzare l'ennesima manifestazione apologetica a favore del fascismo da parte di una delle principali componenti della maggioranza di Governo;

quali misure le forze di polizia e la magistratura intendano attivare nei confronti dei manifestanti e degli esponenti politici di AN che si sono resi colpevoli di tale inqualificabile manifestazione di intolleranza e di spregio nei confronti della libertà democratica;

quali misure il Governo intenda assumere per garantire la più ampia libertà di espressione, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

(4-02049)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. (*) – Rispondendo alle interrogazioni parlamentari presentate, si comunica – sulla base degli elementi conoscitivi e di valutazione forniti dal Prefetto di Roma – che il 22 aprile 2002, intorno alle ore 21, in via Giacinto Carini, all'esterno del Teatro Vascello, personale della Polizia di Stato è intervenuto a causa di una manifestazione non autorizzata di un gruppo di venti giovani appartenenti al movimento giovanile di Alleanza Nazionale «Azione Giovani».

Uno degli organizzatori dello spettacolo ha riferito che i giovani avevano tentato di entrare all'interno del locale per impedire l'inizio dello spettacolo e quando sono stati invitati ad andarsene gli stessi si sono allontanati, anche se minacciando di far chiudere il teatro.

L'intervento della Polizia ha consentito di scongiurare il contatto fisico tra il pubblico intervenuto per lo spettacolo ed i manifestanti, capeggiati, nell'occasione, da un consigliere provinciale di Alleanza Nazionale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Lo spettacolo comunque iniziava e si concludeva regolarmente senza ulteriori turbative dell'ordine pubblico.

A seguito dei fatti suesposti il consigliere provinciale è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria perchè responsabile della violazione dell'articolo 18 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, per manifestazione non preavvisata in concorso con ignoti; gli altri manifestanti, per i quali è in corso l'identificazione, sono stati denunciati anche del reato di travisamento, in base all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, che punisce l'uso di caschi protettivi o di altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in occasione di manifestazioni.

Le risultanze investigative, oggetto di riferimento all'Autorità Giudiziaria, hanno evidenziato che l'azione dei militanti del movimento giovanile di Alleanza Nazionale è stata estemporanea, non prevista nè prevedibile.

Le preoccupazioni espresse sono pienamente condivise dal Governo che non ha mancato d'esprimere in più occasioni la condanna di ogni forma di intolleranza e razzismo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(10 ottobre 2002)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'interno.* – A seguito della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni amministrative della città di Monza;

in considerazione che la candidata a sindaco Ilona Staller ha depositato 374 firme di elettori del comune di Monza e un elenco di 27 candidature alla carica di consigliere comunale sotto il simbolo della lista de «I Libertari»;

verificato che dall'analisi delle firme ricevute si sono riscontrate diverse irregolarità e incongruità tra le firme raccolte e i dati anagrafici in possesso del comune di Monza;

considerato che per questo motivo è stato fatto un esposto, dagli stessi organi competenti alla verifica, alla magistratura inquirente;

verificato inoltre che la magistratura ordinaria ha aperto un'inchiesta con relativo prelievo di tutti gli atti della candidatura di Ilona Staller e della lista collegata;

considerata la richiesta ufficiale di ulteriore verifica da parte della prefettura e della commissione elettorale circondariale di Monza, svolta dagli organismi provinciale della federazione dei Verdi e di alcuni candidati delle liste di Alleanza Nazionale e della Lega Nord;

considerato che la commissione elettorale circondariale di Monza ha constatato la mancanza di requisiti per la candidatura del capolista della lista «I Libertari» e che un'eventuale sua esclusione avrebbe portato automaticamente all'esclusione dell'intera lista della competizione, in

mancanza del numero minimo di candidature previste per la città di Monza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda effettuare una sua ulteriore verifica, attraverso la prefettura di Milano, sull'operato della commissione elettorale circondariale di Monza sulla presenza dei requisiti di legge previsti per la presentazione della candidatura di Ilona Staller nella città di Monza;

se in attesa di un eventuale pronunciamento del tribunale amministrativo regionale, prevista purtroppo dopo molti giorni, che causerebbe l'automatico slittamento delle elezioni amministrative della città, intenda procedere autonomamente alla verifica dei requisiti per lo svolgimento regolare della competizione elettorale a Monza.

(4-02070)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – In relazione alla questione sollevata e sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio Territoriale del Governo di Milano, si rappresenta quanto segue.

La Commissione Elettorale Circondariale di Monza competente in materia di esame e di ammissione delle candidature, nell'ambito del procedimento elettorale per il rinnovo degli organi elettivi di quel Comune, con delibera del 29 aprile 2002, ha ammesso, sulla base degli accertamenti ad essa demandati dalla legge (art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) la lista di candidati contrassegnata dal simbolo «I Libertari» collegata alla candidatura a sindaco della signora Ilona Staller.

Peraltro, essendo emerse da un riscontro effettuato dal Comune di Monza alcune discordanze tra le generalità dei sottoscrittori delle liste e gli estremi dei documenti di identificazione, la predetta Commissione, ritenendo che il relativo accertamento esulasse dalle proprie competenze, ha inoltrato un esposto alla locale Procura della Repubblica affinchè venissero svolte le necessarie indagini in relazione all'ipotesi di reato di falso ideologico.

La Procura della Repubblica adita, con relazione del 13 maggio 2002, ha confermato il riscontro delle irregolarità denunciate e in particolare la falsità di numerose firme di presunti sottoscrittori della lista, peraltro non esattamente quantificate con riferimento a quanto previsto dal citato articolo 33, comma 1, lettera *a)*.

La Commissione elettorale circondariale non ha ritenuto sulla base di tale informativa, nè in relazione ad un ulteriore esposto presentato il 16 maggio scorso dalla Federazione dei Verdi di Milano, di assumere nuove e diverse determinazioni in ordine all'ammissione della lista la quale, pertanto, ha partecipato alla consultazione elettorale del 26 maggio scorso, senza peraltro essere ammessa al riparto dei seggi per il consiglio comunale, non avendo raggiunto il quorum del 3 per cento previsto dall'articolo

73, comma 7, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000.

In proposito si osserva che, secondo quanto disposto dall'articolo 33, ultimo comma, del citato Testo Unico, la fase procedimentale rimessa alla Commissione elettorale circondariale si era già esaurita il 30 aprile 2002 (26º giorno precedente a quello della votazione) con la riunione fissata per sentire i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature, per ammettere nuovi documenti e deliberare su eventuali modifiche apportate.

Nella fattispecie considerata, l'operato della Commissione appare coerente con le competenze ad essa attribuite dalla legge alla quale subordina l'ammissione delle candidature all'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti e non estende in tale fase gli accertamenti anche alla verifica della regolarità delle operazioni di autenticazione delle forme da parte di un pubblico ufficiale la cui attestazione gode di fede privilegiata.

Per quanto concerne l'eventuale intervento di questa Amministrazione nei confronti dell'attività delle Commissioni elettorali circondariali si precisa che, al di fuori di un'attività ad indirizzo interpretativo della normativa vigente che si realizza tramite la diffusione delle pubblicazioni e di specifiche circolari in materia, l'Amministrazione dell'Interno non dispone di un potere di sovraordinazione rispetto alle predette commissioni. Esse sono organi amministrativi collegiali in posizione di terzietà, la cui azione è vincolata solo al rispetto della legge e i cui atti sono peraltro ricorribili, con i normali mezzi di impugnativa, avanti ai competenti tribunali amministrativi regionali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

COSTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è del 18 giugno 2002 la notizia che l'ennesimo incendio sviluppatosi nella zona industriale di Casarano (Lecce) ha distrutto un'intera fabbrica;

che l'intervento dei Vigili del Fuoco sollecitamente partiti da Lecce, Maglie e Gallipoli è stato del tutto inutile in quanto le ingenti distanze da percorrere sono tali da vanificare la tempestività di qualsiasi intervento;

che la concentrazione industriale della zona di Casarano rende indifferibile ed urgente l'apertura di una caserma dei Vigili del Fuoco;

che la pratica per l'apertura della caserma di Casarano risulta già istruita ed *in itinere*, seppur ferma per problemi burocratici connessi al reperimento dei locali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire attivando le procedure necessarie per definire il suddetto problema, al fine

di consentire entro il più breve tempo possibile l'attivazione di una caserma dei Vigili del Fuoco nella città di Casarano.

(4-02459)

(20 giugno 2002)

RISPOSTA. – La necessità dell'istituzione di un distaccamento permanente nel comune di Casarano è stata oggetto di un recente incontro tra questa Amministrazione e il Sindaco di Casarano. L'attivazione del suddetto distaccamento con personale operativo permanente trova notevoli difficoltà in ordine soprattutto alla carenza del personale stesso. L'esiguo potenziamento di organico previsto dalle leggi n. 246/2000 e n. 75/2001 è stato utilizzato per le esigenze delle sedi aeroportuali e dl altre sedi operative da soddisfare in via prioritaria.

È stata prospettata come soluzione immediata, nell'attesa di un nuovo incremento degli organici, l'istituzione di un distaccamento volontario. A tale scopo il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Lecce è stato incaricato di individuare la sede più idonea, a titolo gratuito, tra i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, nonché di avviare le procedure relative sia al reperimento dei vigili volontari sia all'individuazione degli oneri finanziari che devono essere eventualmente assunti dal Comune stesso (oneri di spesa per la predisposizione e gestione dei servizi di acqua, luce, riscaldamento, eccetera).

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BALOCCHI

(30 settembre 2002)

EUFEMI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 28 giugno 1984, il Comando della compagnia dei carabinieri di Chieri, richiamando una precedente comunicazione del 21 novembre 1983, rappresentava al sindaco la necessità di risolvere l'annoso problema dell'inadeguatezza dello stabile di proprietà comunale adibito a sede della compagnia e stazione di Chieri;

in particolare, il Comando metteva in evidenza le sottoelencate carenze:

uffici insufficienti come numero ed alcuni di essi ridotti a veri e propri *box*;

casellario angusto, non più adattabile alle attuali esigenze di istituto;

camerate sovraffollate;

autorimessa insufficiente al parcheggio degli automezzi in dotazione;

cortile inadeguato alle prescritte istruzioni all'aperto;

alloggio del comandante adibito a camerate per i celibi;

tetto del caseggiato non idoneo per l'installazione di nuove antenne della centrale operativa;

assenza di una sala d'attesa per il pubblico;

impossibilità a coprire l'organico a causa della precarietà delle strutture;

la giunta municipale di Chieri, con deliberazione n. 1190 in data 13 settembre 1984, individuava l'area di localizzazione della nuova caserma del Comando compagnia, stazione e nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Chieri, ratificata dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 104 dell'8 marzo 1985;

in data 14 febbraio 1985 la giunta municipale, con deliberazione n. 277, affidava l'incarico di progettazione e direzione lavori, la decisione veniva ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 347 del 17 settembre 1985;

in data 21 febbraio 1985 l'assessore competente richiedeva al Ministero dei lavori pubblici l'inserimento della caserma dei carabinieri di Chieri nel programma 1985 di cui alla legge n. 16 del 6 febbraio 1985;

con deliberazione n. 1157 del 9 luglio 1985, la giunta municipale di Chieri destinava la somma di lire 161.000.000 per l'acquisizione dell'area e spese tecniche relative alla costruzione della nuova caserma dei carabinieri, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 465 del 18 settembre 1985;

in data 9 luglio 1985 la giunta municipale, con deliberazione n. 1158, approvava il progetto preliminare della nuova caserma del Comando dei carabinieri, stazione e nucleo operativo e radiomobile, così come redatto dagli architetti Massimo Malfa e Silvio Ferrero;

il Ministro dei lavori pubblici, con decreto n. 2411 del 9 settembre 1985, approvava ai sensi e per gli effetti della legge 6 febbraio 1985, n. 16, il programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri nonché degli acquisti e delle ristrutturazioni, ampliamenti e completamenti di quelle già esistenti, secondo l'elenco trasmesso dal Comando generale;

nella quota biennio 1987/88 – 2ª priorità – figurava al n. 9 la caserma dei carabinieri di Chieri (Torino);

in data 13 settembre 1985 il Servizio opere pubbliche e difesa del suolo della regione Piemonte restituiva il progetto preliminare senza parere, in quanto non necessario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18;

in data 15 novembre 1985 il Provveditorato regionale opere pubbliche esprimeva il parere favorevole in ordine all'idoneità dell'area;

il Ministero dei lavori pubblici individuava la società Edilpro concessionaria per tutti gli interventi previsti dalla legge n. 16 del 1985 e, quindi, anche della caserma dei carabinieri di Chieri;

la società Edilpro, al fine di recuperare la progettazione dell'opera anticipata dal comune di Chieri, affidava la rivisitazione del progetto e la direzione lavori ai progettisti nominati dal comune di Chieri, architetti Ferrero e Malfa;

i lavori di realizzazione venivano affidati dopo procedura di appalto e proseguiti fino alla realizzazione di tutte le opere strutturali e murarie. Gli stessi venivano sospesi nel 1996 e nello stesso anno veniva approvata una perizia di variante per il riappalto degli stessi;

alla data odierna i lavori non sono stati ripresi a seguito di lungaggini burocratiche e le opere realizzate hanno subito deterioramenti che andranno a gravare sui costi futuri;

le motivazioni originarie che giustificarono la previsione di inserimento della caserma di Chieri nel programma di finanziamento, si sono ulteriormente aggravate, data anche la complessità delle funzioni attribuite ai Carabinieri,

si chiede di sapere quali motivazioni impediscano la ripresa dei lavori e quali iniziative urgenti si intenda assumere per la completa realizzazione di un'opera indispensabile, rendendo funzionalmente operativa la Compagnia e la stazione dei carabinieri della città di Chieri.

(4-02076)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che la realizzazione della nuova sede della Compagnia dei Carabinieri di Chieri, inserita nei programmi attuativi della legge 6 febbraio 1985, n. 16, fu affidata nell'aprile 1986 in concessione unitaria alla società «Edil-Pro» dall'allora Ministero dei lavori pubblici.

L'opera venne appaltata, per un importo complessivo di circa 5,4 miliardi di lire, ad un'associazione temporanea di imprese, che iniziò i lavori il 20 aprile 1992.

I lavori furono unilateralmente sospesi il 10 agosto dell'anno successivo a seguito di un contenzioso tra la società concessionaria e quella appaltatrice determinato, sostanzialmente, dall'omessa sottoscrizione di una perizia di variante tecnica e suppletiva (cosiddetto «atto di sottomissione») da parte di quest'ultima ditta e dal conseguente mancato pagamento dello stato di avanzamento dei lavori da parte della prima.

Il protrarsi dei tempi di redazione ed approvazione di tale perizia, esaminata favorevolmente dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 24 aprile 1996, e la mancata composizione della controversia tra la società concessionaria e quella appaltatrice, condussero alla prolungata inattività del cantiere e successivamente alla sua dismissione a seguito della risoluzione del contratto tra le due imprese, avvenuta il 1º aprile 1997.

Nel gennaio del 1998 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo quadro economico dell'intervento per la conclusione dei lavori, predisposto dalla società concessionaria subentrata alla «Edil-Pro», senza però che gli stessi riprendessero.

L'8 marzo 2001 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato lo stato di consistenza ed un nuovo progetto di completamento dell'opera.

Dal 1º gennaio dell'anno in corso, scaduta la convenzione stipulata con la nuova concessionaria, il completamento della realizzazione è stato affidato al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, il quale ha in corso le attività tecniche per la presa in consegna dell'opera e quindi provvederà a riappaltare i lavori.

In vista della ripresa dei lavori, lo stesso Provveditorato ha programmato interventi urgenti per la recinzione del cantiere e per il risanamento di alcune parti dell'edificio allo scopo di evitare un suo ulteriore degrado.

Il costo stimato dei lavori di completamento dovrebbe ammontare ad almeno 3 milioni di euro; considerata la difficoltà di reperire tali fondi, il Provveditorato ha avanzato l'ipotesi di procedere per parti, completando dapprima la palazzina destinata agli alloggi di servizio, che risulta meglio conservata e che garantirebbe maggiore sicurezza all'intera struttura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

FABRIS. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che il piano di riordino, in fase di predisposizione da parte dell'Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco, dei gruppi sommozzatori dei Vigili del Fuoco potrebbe sopprimere il nucleo attualmente in funzione nel Comando di Ferrara, mantenendo operativi solo quelli di Bologna e Ravenna;

considerato:

che la Provincia di Ferrara, per la sua conformazione idrogeologica, è ad elevato rischio di inondazioni;

che la stessa Provincia ha una primaria importanza nel turismo balneare stante l'estensione delle proprie coste;

che nel 2001 su 60 interventi eseguiti dai Nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, 43 si sono avuti in provincia di Ferrara,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo per mantenere attivo un servizio di assoluta importanza per un territorio vasto e densamente popolato che, in molti mesi dell'anno, deve anche far fronte a massicci arrivi di turisti sulle sue coste.

(4-01810)

(21 marzo 2002)

RISPOSTA. – L'organizzazione del servizio sommozzatori ed acquatico, ai sensi del decreto ministeriale n. 23, fasc. 3708, del 23 dicembre 2001, compete agli Ispettori regionali dei vigili del fuoco, i quali hanno il compito di individuare l'ubicazione dei nuclei sommozzatori denominati N.SS. e A. (nucleo di soccorso subacqueo e acquatico) e dei presidi acquatici, questi ultimi con compiti specifici in materia di rischi idrici di superficie.

La riduzione del numero complessivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco, da 655 a 564 unità, prevista dal decreto ministeriale suddetto, incide solo sulle dotazioni teoriche e non riguarda le risorse esistenti.

L'operazione, che si inquadra nell'ambito della riorganizzazione dello specifico settore, si è resa necessaria per armonizzare le risorse in bilancio, non sufficienti a garantire l'operatività nella massima sicurezza, onde consentire agli operatori subacquei del Corpo, attraverso una più razionale distribuzione dell'organico sul territorio, da una parte la massima tempestività di intervento tecnico urgente subacqueo ed acquatico, anche tramite l'ausilio di mezzi aerei, e, dall'altra, il mantenimento di un tasso di alta specializzazione in termini di attrezzature, equipaggiamenti e apparecchiature subacquee.

Nel caso specifico della regione Emilia Romagna, la ristrutturazione prevista dal citato decreto ministeriale ha comportato una riduzione complessiva dell'organico teorico del personale sommozzatore da 84 a 43 unità, ma ha nel contempo previsto un congruo numero di presidi acquatici.

Tali presidi sono composti da personale qualificato come soccorritore acquatico, con il compito precipuo di contrastare il rischio idraulico di superficie, e si differenziano dai nuclei di soccorso subacqueo composti da personale specialista sommozzatore, con il compito del soccorso subacqueo.

Più precisamente l'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco dell'Emilia Romagna, per contrastare il rischio acquatico, prevede il potenziamento di 2 nuclei di soccorso subacqueo e acquatico presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco di Bologna e Ravenna e considera il mantenimento senza incremento di organico dei nuclei di Ferrara e di Rimini, attualmente dotati, rispettivamente, di 7 e 2 unità. Per la provincia di Ferrara sono contestualmente previsti almeno 2 presidi acquatici per il contrasto del rischio di superficie.

Per completezza di informazione, si soggiunge che il decreto ministeriale n. 23 del 2001 prevede anche verifiche periodiche finalizzate a testare l'organizzazione del servizio acquatico nonché a monitorare le reali esigenze ai fini, se del caso, di richiedere incrementi delle dotazioni in bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

BALOCCHI

(30 settembre 2002)

FALCIER, ARCHIUTTI, BERGAMO, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

l'introduzione dell'euro è stata sicuramente un fatto storico, con centinaia di milioni di persone accomunate dall'utilizzo di un'unica mo-

neta, un evento che rappresenta non solo una straordinaria novità in campo economico, ma anche sotto innumerevoli altri profili;

è evidente che tutto ciò giustifica anche eventuali problemi che possono essersi creati con il passaggio dalla cara vecchia «lira» alla nuova moneta;

è altrettanto evidente che alcuni di questi problemi potevano essere preventivati, affrontati e risolti per tempo;

constatato che:

alcune amministrazioni od aziende (quali le Poste Italiane), pur con il tempo trascorso dalla decisione all'introduzione effettiva (oltre due anni), hanno fornito risposte tardive;

in particolare, per i bollettini di conto corrente, i modelli di stampa sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* solo verso la fine del 2001;

il dato più sorprendente è, inoltre, relativo al fatto che sembra sia stato ignorato che, nonostante gli utenti che ne fanno uso siano coloro che ricorrono alla stampa attraverso l'impiego di sistemi informatici con relative stampanti, la stragrande maggioranza delle stampanti in uso presso le aziende non sia più idonea, poiché la spaziatura dei caratteri e l'interlinea non risultano utilizzare gli *standard* comunemente in uso,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per verificare quanto segnalato e dare tempestive istruzioni circa gli adeguamenti organizzativi conseguenti all'entrata in vigore dell'euro.

(4-02094)

(8 maggio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società Poste – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare cui si risponde – ha precisato che a partire dal 19 maggio 2001, data in cui le caratteristiche del bollettino di conto corrente postale in euro sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale,* il testo delle nuove norme è stato diffuso anche mediante la pubblicazione sul sito *www.poste.it.*

I clienti che provvedono alla stampa dei bollettini l'impiego di strumenti informatici, utilizzando stampanti con stampa da 1/10" o 1/16", sono stati autorizzati, su richiesta, ad apportare le necessarie modifiche grafiche per rendere possibile l'inserimento dei caratteri di stampa della personalizzazione dei dati del versamento, nelle apposite caselle.

Fino al mese di agosto 2002, ha concluso la società Poste italiane, sono state rilasciate circa 13.000 autorizzazioni attraverso un contatto diretto con clienti; a tale numero va aggiunto quello, ugualmente elevato, di coloro che hanno usufruito dell'autorizzazione di cui si avvale la società Postel.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 ottobre 2002)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, MAINARDI, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

Bibione è una località balneare in comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), che si estende su oltre 10 chilometri di litorale;

tale località ha potuto prevedere, grazie soprattutto all'iniziativa privata, strutture commerciali e organizzative efficienti e complete per le esigenze del turismo internazionale;

lo sviluppo della qualità dei servizi resi pone la località fra i primi posti anche per la qualità delle acque;

constatato che:

i servizi pubblici, i servizi resi dallo Stato, non possono ritenersi della stessa qualità che l'iniziativa privata ha garantito ai turisti;

solo da quest'anno, a seguito di tempestivi interventi dello Stato, dei Ministeri competenti, del prefetto e del questore è stato possibile garantire, fin dall'inizio della stagione, una adeguata presenza delle forze dell'ordine;

la Società Autovie venete spa ha inserito nel proprio piano la costruzione di un nuovo casello e della viabilità di raccordo per un ulteriore e facile accesso alla località;

altri servizi pubblici, e in modo particolare il servizio postale, potrebbero adeguare le proprie strutture per garantire qualità e tempestività alle prestazioni rese dalla Società Poste italiane spa;

accertato, infatti, che l'attuale servizio è svolto in un piccolo e fatiscente ufficio ai margini di un mega-parcheggio, ai confini della campagna bibionese e a fianco di un grandioso luna-park,

gli interroganti chiedono di sapere se non si intenda intervenire per:

assicurare che, almeno nei periodi di massima frequenza dei turisti, sia data una risposta più efficiente e più accogliente a quanti intendano accedere ai servizi postali;

verificare ogni possibilità che gli uffici postali possano essere ubicati in un edificio più funzionale e più organizzato anche per il lavoro dei dipendenti e a vantaggio dell'utenza postale.

(4-02759)

(25 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste, la quale ha partecipato che l'ufficio postale di Bibione, ubicato nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), attivo fin dall'anno 1986, è allocato in un immobile (edificio Italposte), realizzato secondo i canoni della cosiddetta edilizia industralizzata (legge n. 39 del

1982) ed occupa una superficie di circa 320 mq. disponendo di 5 sportelli e 4 zone di recapito. Al medesimo ufficio è stato riservato lo spazio in base ai più aggiornati paramentri dimensionali dell'azienda (30 mq. per ogni sportello e 8 mq. per ciascuna zona di recapito).

La medesima società ha precisato, inoltre, che gli impianti in dotazione all'ufficio postale in questione, costruiti nel rispetto della vigente normativa in materia, risultano perfettamente funzionanti.

In conclusione Poste Italiane, pur ammettendo che l'attuale ubicazione dell'ufficio postale, a suo tempo oggetto di accordi con l'amministrazione comunale, potrebbe risultare leggermente decentrata rispetto al centro cittadino, in conseguenza del notevole sviluppo turistico della zona, ha evidenziato che l'agevole raggiungibilità dell'ufficio, unitamente all'ampia disponibilità di parcheggi, ha indotto a non mutare la collocazione dell'ufficio medesimo.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 ottobre 2002)

FLAMMIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso:

che presso il Provveditorato agli studi di Avellino, nella commissione preposta all'esame e alla valutazione dei titoli artistici degli aspiranti all'insegnamento di strumento musicale prevista dal decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, per lo strumento della chitarra, non è stato inserito «un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l'inclusione negli elenchi e sia in possesso del diploma relativo allo strumento musicale cui si riferisce la specifica graduatoria», così come espressamente previsto dal comma 11/4 dell'articolo 6 (reclutamento dei docenti) del suddetto decreto;

che la Commissione, così erroneamente costituita, nella sua prima riunione, in data 20 agosto 2001, ha inteso introdurre «criteri di valutazione integrativi ed esplicativi» rispetto a quelli del decreto ministeriale del 13 febbraio 1996, per titoli artistici;

che per effetto di tali criteri integrativi ed esplicativi risulta sensibilmente alterata la graduatoria degli aspiranti all'insegnamento, persino rispetto alla precedente graduatoria fatta ai sensi dello stesso decreto del 1996,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno inviare immediatamente un ispettore ministeriale, che accerti la fondatezza dei suddetti rilievi, e in caso affermativo ristabilisca il rispetto delle norme del decreto ministeriale al fine di evitare ingiustizie, nei confronti degli insegnanti, con conseguenti dannosi contenziosi, che finirebbero per danneggiare la scuola e gli stessi componenti della Commissione.

(4-01187)

(22 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Il dirigente del Centro servizi amministrativi della provincia di Avellino, in esecuzione di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 130 del 4 giugno 2001 che prevedeva la valutazione dei titoli artistici per le graduatorie d'Istituto di strumento musicale da parte delle medesime commissioni che avevano operato per le graduatorie permanenti, con decreto prot. n. 19179 del 20 agosto 2001, aveva costituito 13 Commissioni, una per ogni strumento, per la valutazione dei suddetti titoli.

Per quanto riguarda la commissione di Chitarra, a seguito della rinuncia dell'unico docente di ruolo di educazione musicale in possesso del relativo titolo, è stato nominato un docente di organo, sempre titolare di educazione musicale, come previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale n. 123 del 23 marzo 2000.

In data 20 agosto 2001 si è riunita la Commissione per l'esame e la valutazione dei titoli artistici degli aspiranti all'insegnamento di strumento musicale e nella stessa sede sono stati fissati i criteri integrativi ed esplicativi di valutazione dei titoli rispetto a quelli contenuti nel decreto ministeriale 13 febbraio 1996: detti criteri sono stati accettati da tutti i membri ad eccezione di uno.

Si ritiene, pertanto, che la Commissione in parola, composta da membri altamente qualificati, abbia operato legittimamente garantendo la *par condicio* tra i candidati.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(7 ottobre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che Pianura, quartiere periferico della città di Napoli, assurto già in passato agli «onori» della cronaca nazionale per un devastante e selvaggio abusivismo edilizio, sta per essere nuovamente investito da una colossale speculazione edilizia di oltre 160.000 metri cubi di cementificazione;

che in una zona densamente popolata, circa 10.000 abitanti per chilometro quadrato, satura di negozi e priva di adeguato assetto viario, l'impatto di tale intervento sarebbe devastante;

che detto piano tenta di assicurarsi il *placet* di organismi pubblici, come il Comune di Napoli, firmatario di un protocollo d'intesa, contrabbandando per riqualificazione urbana ed opere pubbliche l'ulteriore saccheggio del territorio di Pianura;

che dietro l'operazione sembra si celi un «noto» personaggio locale ed altri già in precedenza autori del massacro del quartiere Pianura;

che allo scrivente e ad altri autorevoli esponenti istituzionali, il Procuratore Capo A. Cordova, il difensore civico della Campania Giuseppe Fortunato, il Presidente della Regione Campania A. Bassolino, il senatore Emiddio Novi, è pervenuta anche se anonima una allucinante de-

scrizione di connivenza, e collusione con la malavita locale di Pianura sul progetto edilizio in premessa;

che il quartiere di Pianura ed il piano configurato per la pregnante presenza della criminalità organizzata in tutti i settori potrebbero, con la complicità di molti e l'insipienza delle istituzioni, diventare ancora una volta, come nel passato, la finanziaria della camorra,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda avviare per scongiurare i fatti in premessa riportati;

se non ritenga che debbano essere esperite opportune indagini dalla Polizia Giudiziaria per accertare se i fatti riportati nella lettera inviata ai vari organismi istituzionali corrispondano al vero.

(4-00931)

(21 novembre 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata si comunica che nel mese di agosto del 2001 il Consiglio comunale di Napoli ha approvato un progetto di riqualificazione urbana denominato «Programma Integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale» ai sensi della legge regionale della Campania n. 3 del 1996, che interessa anche il quartiere di Pianura.

Tale progetto di riqualificazione prevede la realizzazione, nel quartiere summenzionato, di un centro polivalente, uno studentato ed un centro commerciale su una superficie complessiva di 54.713 metri quadrati.

Il Prefetto di Napoli ha riferito che tale programma è conforme alla variante generale al Piano regolatore generale adottata con delibera del Consiglio comunale del 19 febbraio 2001 ed è stato approvato dagli Organi regionali, previo parere favorevole dell'Autorità di bacino nord-occidentale e della competente Azienda sanitaria locale.

Lo stesso Prefetto ha comunicato che in ordine alla realizzazione di tale progetto non risulta ancora perfezionato alcun rapporto di convenzione con la società proponente – la «Campanile srl» con sede in Napoli – ma è stato parzialmente avviato il procedimento espropriativo in danno dei proprietari delle aree interessate.

Il Prefetto di Napoli ha altresì fatto presente che non sono emersi elementi di riscontro in ordine a tentativi di ingerenza da parte della criminalità organizzata.

Della questione invocata dall'onorevole interrogante il Presidente della circoscrizione Pianura ha comunque informato l'Autorità giudiziaria.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha tuttavia assicurato che, presso il proprio Ufficio, non risultano procedimenti penali iscritti relativi ai fatti esposti dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(10 ottobre 2002)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali*. – Premesso:

che con delibera di giunta comunale n. 3688 del 21 dicembre 2001 ed in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 40 del 24 dicembre 2001, l'amministrazione comunale di Napoli ha indetto una gara d'appalto mediante licitazione privata per il servizio di fornitura di n. 44 lavoratori interinali da adibire all'evasione delle pratiche di concessione delle pensioni di invalidità presso l'INPS; l'importo complessivo presunto è di euro 935.516,22 (pari a lire 1.811.412.000);

che la gara in questione seguirà l'*iter* della procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 157 del 1995 per l'urgenza del servizio e della procedura ristretta di licitazione privata ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 157 del 1995;

che il riferimento all'articolo 10 comma 8, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 157 del 1995 è puramente pretestuoso considerato i ritardi notevoli dell'amministrazione comunale di Napoli nel disporre come prevedeva la legge strutture e personale per l'espletamento delle pratiche di invalidità civile;

che lo stesso riferimento ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 157 del 1995 si presterebbe a compiacenti scelte clientelari del soggetto attuatore;

che l'amministrazione comunale di Napoli già si avvale della collaborazione dell'INPS per il disbrigo delle pratiche con rilevanti oneri finanziari di spesa;

che di recente l'amministrazione comunale di Napoli si è avvalsa per il censimento della popolazione e relativo immagazzinamento dei dati dei lavoratori socialmente utili che hanno sopperito alle notevoli lacune e ritardi dell'amministrazione comunale di Napoli;

che il bando di gara in questione preclude di fatto l'insediamento dei lavoratori socialmente utili in attività e servizi attinenti alle loro mansioni violando leggi e norme che ne prevedono la priorità;

che potrebbe configurarsi negli atti e norme richiamate dal bando una evidente intenzione di favorire società e/o interessi di parte,

si chiede di conoscere:

se la gara d'appalto indetta dal comune di Napoli risponda ai requisiti di legge e/o sia pretestuosa e immotivata nella forma e nei contenuti;

i motivi della esclusione dei lavoratori socialmente utili da adibire all'evasione delle pratiche di concessione delle pensioni di invalidità presso l'INPS;

se non si ritenga di chiedere all'amministrazione comunale di Napoli di annullare il bando di gara con relativa spesa prevista di circa 935.515,22 euro utilizzando per il servizio in questione i lavoratori socialmente utili.

(4-01271)

(24 gennaio 2002)

RISPOSTA. – La problematica sollevata nel presente documento di sindacato ispettivo – relativa alla gara di appalto indetta dall'Amministrazione comunale di Napoli per il servizio di fornitura di lavoratori interinali da adibire al disbrigo di pratiche di concessione delle pensioni di invalidità – può ritenersi superata.

Infatti, da notizie assunte tramite il competente Ufficio territoriale del Governo risulta che il comune di Napoli con determinazione n. 10 del 18 aprile 2002 ha revocato sostanzialmente la precedente determinazione n. 40 del 24 dicembre 2001 con la quale era stata indetta la gara d'appalto per la fornitura di lavoro temporaneo, ed ha ritenuto percorribile il ricorso ai lavoratori socialmente utili per il disbrigo delle pratiche in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 23 novembre del 2000 l'allora Ministro dell'interno Enzo Bianco decise lo scioglimento del Consiglio comunale di Pignataro Maggiore per «collegamenti diretti e indiretti» con la criminalità organizzata;

che la commissione straordinaria, nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 e composta dai funzionari Paolino Maddaloni, Gerardina Basilicata, Emilia Tarantino, pur tra mille difficoltà sta operando fattivamente per rimettere in piedi la credibilità dello Stato in un Comune definito da tempo la «Svizzera della camorra»;

che, stranamente, dopo appena un anno di lavoro, caso unico tra i commissariamenti per mafia, sembra che la Commissione straordinaria debba andare via;

che appare discutibile ed impregnata di sospetti la posizione assunta da esponenti politici locali di tutte le forze politiche all'insegna delle «elezioni subito» rivendicando il ruolo delle istituzioni per il governo del Comune;

che il forte inquinamento malavitoso dell'intero territorio casertano, in particolare di Pignataro Maggiore, da anni nel mirino delle Commissioni antimafia, dovrebbe indurre il Governo a sostenere il coraggioso lavoro della Commissione straordinaria e di chi sul territorio, esponendosi, sostiene lo Stato e le sue leggi,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare per porre freno alla ipocrita sceneggiata dei fautori del ritorno alla «normalità» camorrista;

se non si intenda sostenere i Commissari straordinari che in una località impregnata di malaffare e gestita da clan camorristi tengono accesa la fiaccola dello Stato.

(4-01534)

(21 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Per quanto concerne la gestione commissariale del consiglio comunale di Pignataro Maggiore (Caserta), si fa presente che il sopracitato consiglio è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002.

Com'è noto, poiché si erano concretizzate le condizioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2000 la gestione comunale è stata affidata, per la durata di dodici mesi, ad una Commissione straordinaria, che ha amministrato l'ente fino al 26 maggio scorso, data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi.

In vista della scadenza del periodo di durata della gestione straordinaria, l'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per proporre l'eventuale proroga della durata dello scioglimento, aveva acquisito una relazione sull'attività svolta dalla Commissione straordinaria.

In ragione degli elementi forniti dalla Commissione – che aveva segnalato la necessità di prolungare il periodo di gestione straordinaria per un più consistente ripristino della legalità e l'esigenza di completare le procedure per il trasferimento al Comune degli immobili confiscati alla criminalità organizzata – il competente U.T.G. aveva conseguentemente proposto la proroga di ulteriori sei mesi della gestione straordinaria del comune di Pignataro Maggiore.

Considerato però che la suddetta gestione – in relazione alla normativa vigente in materia di turni elettorali – risultava già di fatto prorogata oltre la citata scadenza del 30 novembre 2001, questo Ministero non ha ritenuto opportuno rinviare al 2003 la possibilità per la popolazione di esprimere la propria esigenza di rinnovamento, in quanto ciò avrebbe privato l'ente dei propri organi rappresentativi per un arco di tempo eccessivamente prolungato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

FLORINO – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che appalti e favoritismi sono la costante delle amministrazioni comunali nella Regione Campania;

che Sindaci ed esecutivi sono «prigionieri» della logica del favore e delle clientele;

che diverse amministrazioni sono coinvolte in inchieste giudiziarie e/o commissioni di accesso;

che di recente uno dei più noti Comuni, Castellammare di Stabia è nel mirino dei magistrati per appalti e favori con il coinvolgimento di funzionari, assessori e la responsabilità morale di un ex deputato attuale amministratore delegato della TESS, l'agenzia di promozione e sviluppo occupazionale dell'area torrese e stabiese,

l'interrogante chiede di conoscere:

le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per accertare i fatti in premessa.

se non intenda attivare le procedure di verifica amministrativa nel Comune di Castellammare di Stabia e la incompatibilità morale dell'attuale presidente della TESS, agenzia di promozione e sviluppo occupazionale dell'area.

(4-01620)

(27 febbraio 2002)

RISPOSTA. – L'intera vicenda, oggetto del presente atto di sindacato ispettivo e per la quale sono tuttora in corso indagini da parte dell'Arma dei Carabinieri, è al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, ove risulta instaurato procedimento penale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della giustizia.* – Premesso:

che sul quotidiano «Roma» di martedì 23 aprile 2002 è apparso l'ennesimo articolo riguardante le polemiche relative ai bandi per i posti d'insegnamento nella «Scuola di specializzazione per le professioni legali» dell'Università di Napoli Federico II, che già nel mese scorso aveva provocato tensione tra la magistratura napoletana e l'ateneo napoletano;

che la polemica trae origine da due bandi di concorso per un elevato numero di posti di docenza e tutorato riservati ad avvocati, notai e magistrati, ma comunicati al Tribunale e alla Procura dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande;

che ciò ha provocato le vibrate proteste del Procuratore Capo dottor Cordova, del Presidente della sezione napoletana dell'Associazione Nazionale Magistrati dottor Menditto e dal giudice per le indagini preliminari dottoressa Triassi, i quali hanno inviato le proprie rimostranze al rettore Guido Trombetti;

che i predetti bandi non sono stati comunicati neanche alle magistrature amministrative e contabili;

che, a seguito delle proteste, il Rettore ha provveduto immediatamente a riaprire i termini per la presentazione delle domande, la cui scadenza è prevista per il 24 aprile 2002, e a bloccare le procedure di assegnazione dei posti di docenza, specificando che le stesse non si erano concluse avendo «il Consiglio direttivo della scuola formulato le proposte per l'assegnazione»;

che, successivamente, con lettera prot. n. 46, inviata il 27 marzo 2002 al capo ufficio personale, Carlo Ferraro, il Presidente del Consiglio

direttivo della scuola ha spiegato che «il Consiglio direttivo medesimo ha deliberato di conferire i contratti secondo il prospetto» (unito alla lettera);

che alla lettera è stata allegata la lista di nomi accanto ad ogni disciplina concorsuale; in essa è, altresì, scritto «con la preghiera di stipulare con urgenza i relativi contratti giacché è fissato al 9 aprile 2002 l'inizio delle attività didattiche»;

che esattamente i contratti sono 65, da retribuire con 210 euro lordi ad ora;

che ciò che ha destato maggior stupore è stato l'elevato numero di nomi di magistrati e di appartenenti a Magistratura democratica e Unicost, nonché di professionisti appartenenti alla sinistra, tutti annoverati nella lista di coloro che stavano per ottenere il contratto, considerato che, come sopra evidenziato, i bandi in titolo non erano stati comunicati alle magistrature amministrative e contabili;

che, inoltre, per la selezione non è stato seguito alcun criterio prefissato,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritengano di accertare eventuali responsabilità e di verificare l'esistenza di eventuali canali paralleli di diffusione delle notizie relative all'emanazione dei bandi di concorso;

se non ritengano l'assenza di criteri prefissati per lo svolgimento delle procedure di selezione una grave violazione delle norme sulla trasparenza degli atti delle pubbliche amministrazioni.

(4-02032)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, cui sono stati chiesti gli elementi istruttori, ha comunicato quanto segue: «questa Università, con gli avvisi del 5 e del 18 marzo 2002, rendeva noto che la Scuola di Specializzazione per le professioni legali avrebbe dovuto provvedere, per l'anno accademico 2001/2002, mediante la stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale di diritto privato, all'affidamento dei moduli didattici nonché degli incarichi di tutorato, afferenti alle aree ed ai settori scientifico-disciplinari necessari al conseguimento degli obbiettivi formativi della Scuola stessa.

Potevano concorrere all'attribuzione del contratto esclusivamente magistrati ordinari, amministrativi e contabili, notai ed avvocati per i moduli didattici, ed anche professori, ricercatori, assistenti ordinari e dottori di ricerca per gli incarichi di tutorato, previa presentazione della domanda, rispettivamente entro il 21 marzo 2002 e il 2 aprile 2002.

Il Consiglio direttivo della Scuola, allo scadere del termine per la presentazione delle domande, avrebbe poi proceduto alla relativa proposta di conferimento dell'incarico, valutando comparativamente i titoli scienti-

fici e/o professionali dei candidati in relazione alle esigenze didattiche ed alle finalità proprie della scuola medesima.

Al fine di garantire la più ampia pubblicità e con l'espressa «preghiera di dare la più ampia diffusione», gli avvisi sopra indicati venivano trasmessi, rispettivamente, a mezzo fax, in data 11 e 25 marzo 2002, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Nazionale del Notariato, al Consiglio Notarile di Napoli, al Consiglio Nazionale Forense ed ai Consigli Forensi delle varie sedi giudiziarie della Campania.

Con rettorale n. 14126 del 12 marzo 2002 i predetti avvisi venivano comunicati anche ai Presidi di Facoltà, ai Presidenti dei Consigli di Corso di laurea ed ai Direttori di Dipartimenti della già citata Università.

Nonostante che il comportamento dell'Amministrazione sia stato volto a garantire la massima trasparenza e la più ampia partecipazione alla procedura, come peraltro dimostrato dalla copiosa corrispondenza intercorsa con gli sopra indicati, si sono verificati, nelle successive trasmissioni, evidenti ritardi nella comunicazione degli avvisi agli uffici interessati.

Dalle note del 28 marzo 2002, a firma del dott. A. Cordova, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, del 2 aprile 2002, a firma del dott. F. Menditto, Presidente della Sezione Distrettuale di Napoli dell'Associazione Nazionale Magistrati, dall'istanza di riammissione in termini del 5 aprile 2002 presentata dalla dott.ssa Triassi e da alcuni articoli pubblicati dagli organi di stampa, è emerso che gli avvisi in questione sono stati comunicati agli uffici giudiziari quando ormai il termine per la presentazione delle domande era trascorso.

L'Amministrazione universitaria, quindi, preso atto che i provvedimenti relativi all'assegnazione dei moduli didattici e degli incarichi di tutorato non si erano conclusi, avendo il Consiglio Direttivo della Scuola formulato, sulla base delle domande pervenute, solo alcune proposte per l'assegnazione relativa ai moduli didattici stessi e rilevata la necessità di assicurare una maggiore diffusione dei suddetti avvisi (con particolare riferimento alle Magistrature Amministrative e Contabili alle quali non risultava effettuata alcuna comunicazione al riguardo), con decreti rettorali nn.1134 e 1135 del 5 aprile 2002 ha provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, fissandone la scadenza alle ore 12 del giorno 24 aprile 2002.

I decreti succitati sono stati trasmessi con nota n. 19134 del 5 aprile 2002 a tutti gli organi giudiziari interessati e, inoltre con nota n. 19386 dell'8 aprile 2002 si è provveduto a comunicare la riapertura dei termini ed il nuovo termine di scadenza ai Consigli Forensi delle varie sedi giudiziarie della Campania.

Gli avvisi in questione sono stati pubblicati su *internet* sul sito *www.unina.it* e pubblicati in data 9 aprile 2002 sui quotidiani «Il Mattino» e «La Repubblica».

Dalla costruzione dei fatti emerge chiaramente che nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione universitaria per i ritardi

con i quali la comunicazione degli avvisi è stata trasmessa agli uffici interessati.

L'Ateneo partenopeo, a differenza delle altre università, nonostante non fosse prevista alcuna procedura per la selezione dei docenti e dei *tutor*, ha garantito la massima trasparenza del provvedimento prima trasmettendo sia al CSM che alle rappresentanze professionali gli avvisi dei bandi (rispettivamente in data 11 e 25 marzo 2002), e poi riaprendo i termini per la presentazione delle domande evidenziando così, come rilevato dalla stessa Associazione Nazionale dei Magistrati con nota del 24 aprile 2002, «grande attenzione nel prevedere mezzi di diffusione del bando non imposti dalla legislazione vigente, ma ha anche proceduto alla riapertura dei termini così dimostrando di perseguire l'obbiettivo della più ampia partecipazione dei colleghi interessati».

Considerate le argomentazioni prodotte dal Rettore dell'Ateneo napoletano, questo Ministero non ritiene di poter sollevare obiezioni sulle procedure seguite dal predetto Ateneo per l'affidamento di incarichi presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(3 ottobre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la dissennata politica economica dell'amministrazione comunale di Napoli si avvicina notevolmente all'abisso del secondo dissesto;

che la gestione fallimentare delle risorse si ripercuote in tutti i settori della vita pubblica cittadina costretta a subire numerosi tagli nei servizi sociali ed aumenti indiscriminati con l'ICI e l'IRPEF;

che tra i casi di sperpero di denaro pubblico va annoverato il bando di gara dell'8 aprile 2002, pubblicato sul quotidiano «Il Mattino», che prevede un appalto per l'importo di euro 630.077,42 oltre IVA (pari a lire 1.220.000.000), di cui 31.503,87 euro (pari a lire 61.000.000) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, descrizione dei lavori: intervento per espurgo fogne e caditoie stradali; manutenzione ordinaria e risanamento della rete fognaria di superficie;

che i lavori previsti dal bando di gara sono configurati in compiti d'istituto di competenza specifica del Comune di Napoli avendo nel suo organico una direzione fognature e relativo personale comunale alle dipendenze che assomma ad oltre 800 unità;

che appare alquanto strano, se non anomalo, il bando di gara con la spesa di euro 661.581,29 (lire 1.281.000.000) per espurgo fogne e caditoie stradali con personale comunale qualificato per tali mansioni e adempimenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare il dissipamento di denaro pubblico con il bando di gara in questione;

se non intenda accertare se corrisponda al vero che le procedure di diversi bandi di gara tendono a favorire interessi privati pur al cospetto di chiara e manifesta presenza di dipendenti comunali costretti a restare inattivi anche se stipendiati aggravando ulteriormente la già precaria finanza comunale.

(4-02158)

(15 maggio 2002)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente, si fa presente che, a seguito dell'approvazione della legge 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione», a questo Ministero viene mantenuto il controllo sugli organi degli enti locali (titolo III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ma viene altresì confermata l'assenza di competenza del controllo sugli atti.

Nel corso dell'ultimo decennio si sono succedute leggi che hanno disciplinato il sistema generale delle autonomie locali, prevedendo controlli statali sugli organi degli enti locali e riservando, invece, il controllo sugli atti agli organi regionali di controllo.

L'articolo 126 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, circoscriveva peraltro il controllo regionale preventivo di legittimità su pochi atti tassativamente elencati (statuti dell'ente, regolamenti di competenza del consiglio, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni sul rendiconto di gestione).

L'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione previsto al comma 2 dell'articolo 9 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 ha determinato la caducazione della norma del Testo Unico dell'Ordinamento degli enti locali in materia di controllo dando luogo ad un vuoto normativo che ha particolarmente interessato i rapporti tra gli enti locali (controllo degli atti soprarichiamati) e le regioni.

Successivamente, il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, ha stabilito all'articolo 1 che ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, il prefetto nomina un commissario, nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente. Pertanto, pur colmando quest'ultima vigente disposizione parzialmente il vuoto normativo in argomento, ribadisce comunque, anche in questa sede, la piena autonomia dell'ente locale e rimanda all'organizzazione interna (statuto) la disciplina delle modalità di nomina del commissario.

Tuttavia, ove a seguito di atti od omissioni si ravvisi l'insorgere di un danno patrimoniale ingiusto nei confronti di una pubblica amministrazione, le eventuali responsabilità potranno essere accertate, secondo la normativa vigente, dalla Corte dei conti a seguito di procedure d'ufficio o a seguito di denunce circostanziate.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

GIRFATTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

da molti anni gli uffici postali di Torre del Greco (Napoli) non rappresentano più per i cittadini il luogo dove si deve utilizzare un servizio di pubblico interesse, ma, al contrario, costituiscono «un incubo» o una vera e «propria angoscia» («Il Mattino» del 19 giugno 2002);

da notizie di stampa, ancora oggi, si apprende che «ogni giorno centinaia e centinaia di persone sono costrette a svegliarsi di buon mattino, nella speranza, quasi sempre vana, di riuscire ad evitare interminabili code agli sportelli postali»(«Il Mattino» del 19 giugno 2002);

sono interessati principalmente gli uffici postali in Via Vittorio Veneto, in Via De Gasperi, in Via Nazionale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare una siffatta, assurda ed indecente situazione, al fine di offrire a tutti i cittadini interessati un servizio pubblico veramente efficiente svolto in locali adeguati ed ospitali, secondo i normali canoni di civiltà e conformi alla vigente normativa europea anche in tema di sicurezza;

se non si intenda potenziare il personale e migliorare l'automazione dei servizi, considerata l'enorme mole delle operazioni che vengono effettuate quotidianamente nei predetti uffici postali.

(4-02473)

(20 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si significa che Poste Italiane s.p.a. – interessata in merito a quanto rappresentato – ha precisato di procedere a costanti controlli circa l'andamento dei flussi di traffico allo scopo di adeguare l'offerta dei servizi alle variazioni della domanda da parte della clientela, secondo quanto previsto dal cosiddetto piano di ottimizzazione della copertura territoriale di filiale.

In tale ottica anche la situazione del comune di Torre del Greco, dove operano tre uffici postali – Torre del Greco centro, la succursale 1 e l'ufficio di Santa Maria la Bruna – è stata esaminata ed è stata valutata positivamente l'opportunità di attivare altri presidi nella zona, in modo da ripartire l'affluenza della clientela in più uffici e migliorare la qualità dei servizi resi.

L'individuazione di locali idonei ha, tuttavia, presentato difficoltà di varia natura che hanno indotto il responsabile territoriale a coinvolgere nella ricerca anche il Commissario straordinario del Comune; per l'attivazione dei nuovi uffici, pertanto, non è possibile avanzare previsioni attendibili considerato anche che, una volta reperiti, i locali spesso necessitano di interventi di adattamento che comportano tempi tecnici non comprimibili.

Per evitare il verificarsi di situazioni di criticità e disagi alla clientela, tuttavia, i direttori degli uffici interessati sono impegnati a far sì che quotidianamente venga aperto alla clientela, negli uffici già esistenti, il maggior numero possibile di sportelli.

La società Poste ha, infine, fatto presente che l'eventualità di un incremento delle unità applicate nel territorio in parola potrà essere presa in considerazione solo alla conclusione delle procedure di mobilità previste dall'accordo stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria nell'ottobre 2001, che sono tuttora in corso.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(9 ottobre 2002)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che nel corso degli ultimi mesi in Calabria si sono verificati molti gravi episodi intimidatori nei confronti di amministratori e di rappresentanti politici e della società civile;

che ultimo di questi episodi in ordine di tempo è quello avvenuto nei giorni scorsi a Parghelia, in provincia di Vibo Valentia, dove sono state rinvenute, lungo i muretti che delimitano la strada provinciale fino a Zaccanopoli, delle pesanti frasi intimidatorie, nonché offese personali rivolte al sindaco Girolamo Pungitore ed alla famiglia;

che questo episodio è avvenuto all'indomani di un'importante riunione del Consiglio Comunale di Parghelia sui temi dell'ordine pubblico;

che atti intimidatori come quello avvenuto a Parghelia non solo mettono a rischio le persone oggetto dell'intimidazione e i loro familiari ma creano un clima di tensione e di allarme nella cittadinanza tutta;

considerato:

che questi gravi atti di intimidazione offendono la coscienza civile di una intera collettività;

che, in particolare in Calabria, negli ultimi mesi gli episodi di intimidazione, e non solo, ai danni di amministratori, singoli cittadini, com-

mercianti sono aumentati creando una situazione di allarme nella popolazione;

che la criminalità è una delle emergenze maggiori per il Meridione ed in particolare per la Calabria,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere, sia sul terreno della prevenzione che su quello del controllo del territorio, al fine di garantire agli amministratori locali la possibilità di un sereno svolgimento delle funzioni che sono state loro democraticamente attribuite e ai cittadini tutti un livello di sicurezza adeguato.

(4-01386)

(7 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione presentata, si comunica che le indagini sull'episodio denunciato dal Sindaco di Parghelia il 2 febbraio scorso, consistente nella comparsa di alcune scritte a contenuto intimidatorio e diffamatorio nei suoi confronti, vergate con vernice spray su un muro di contenimento, sono orientate nei confronti di una persona responsabile di abusi edilizi, in precedenza diffidata a demolire i fabbricati costruiti in difformità dalle concessioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale aveva espressamente preannunciato l'intento di eseguire d'ufficio la demolizione ove l'interessato non avesse ottemperato alla diffida ricevuta.

La vicenda è stata approfondita, alla presenza dello stesso Sindaco di Parghelia, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Vibo Valentia, che ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio comunale e, a sua protezione, la misura della vigilanza generica radiocollegata.

Per quanto riguarda la riunione del Consiglio Comunale cui fa cenno l'interrogazione, essa si è svolta il 28 gennaio, pochi giorni prima dell'episodio in argomento, ed ha avuto all'ordine del giomo alcuni atti vandalici, consistiti nel danneggiamento di un lampione e di un segnale stradale.

Per quanto riguarda, più in generale, il fenomeno degli atti di intimidazione nei confronti di amministratori locali o loro familiari, di politici o di sedi politiche, o comunque di funzionari o di soggetti che rivestono incarichi pubblici, nel 2002, al 31 luglio, risultano complessivamente denunciati, nella Regione Calabria, 113 episodi, di cui 25 nella provincia di Catanzaro, 22 in quella di Cosenza, 8 in quella di Crotone, 42 in quella di Reggio Calabria e 16 nella provincia di Vibo Valentia.

Si tratta, nella grande maggioranza dei casi, di atti di carattere soprattutto dimostrativo e simbolico, che hanno prodotto danni materiali limitati.

Tuttavia, il Governo non sottovaluta il significato di tali gesti e, in generale, di tutti gli atti di vandalismo o di intimidazione ai danni di amministratori locali, di titolari di funzioni pubbliche, nonché di sedi di Uffici pubblici o di partiti o di forze politiche.

Anche quando simili episodi non sono ascrivibili a gruppi organizzati, essi sono comunque espressione di metodi violenti, che puntano a

condizionare la normale dialettica democratica o il corretto svolgimento delle funzioni amministrative e che potrebbero ulteriormente degenerare in più gravi atti di intolleranza.

Occorre, però, riconoscere la obiettiva impossibilità sia di un'attività di prevenzione capace di impedire in assoluto il ripetersi di atti del genere, sia di un'attività di repressione capace di individuare in ogni caso i responsabili di gesti che non richiedono particolari capacità operative o sforzi organizzativi, né modalità e tempi di esecuzione che espongano a rischi rilevanti di essere individuati attraverso un'attività di indagine e che, infine, possono rivolgersi verso un numero enorme di potenziali obiettivi.

In molti casi, gli episodi denunciati sono stati e vengono esaminati dai Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, appositamente ed immediatamente convocati, che spesso hanno deciso l'adozione di misure di protezione personale commisurate all'entità del rischio obiettivamente riscontrato, come nel caso del Sindaco del Comune di Parghelia.

Si assicura, comunque, che la protezione degli amministratori locali, nonché, nella misura del possibile, dei loro familiari e dei loro beni, così come di tutte le persone maggiormente esposte a rischio a causa delle funzioni esercitate, nonché delle sedi di Uffici pubblici, di sedi di partiti, di circoli e di movimenti politici, costituisce una delle priorità dei servizi di controllo del territorio svolti dalle Forze dell'Ordine in ogni regione del Paese secondo una programmazione definita provincia per provincia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

IOVENE, MARINI, VERALDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che prima delle elezioni della scorsa primavera il geometra Giovanni Figliomeni, titolare dell'omonima ditta e fratello dell'allora candidato e oggi Sindaco di Siderno ingegner Alessandro Figliomeni, si è aggiudicato un appalto da parte del Comune per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione da effettuare in Piazza Municipio a Siderno;

che dopo le elezioni, che hanno portato all'elezione a Sindaco dell'ingegner Alessandro Figliomeni, e l'insediamento dello stesso, in data 12 ottobre 2001, la ditta del geometra Figliomeni, fratello del Sindaco in carica, si è aggiudicata un ulteriore appalto, per un importo pari a 43.898,84 euro, per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di una scuola media sita nel comune di Siderno;

che l'articolo 61 del decreto legislativo n. 267 del 2000, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che non possono essere eletti alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia «coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo

grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di (...*omissis*...) appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali (...*omissis*...);

che la Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2000, n. 450, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61 del testo unico 18 agosto 2000, n. 267, «(...) nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali, non può essere eletto alla carica di Sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di Sindaco»;

che, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, la situazione in oggetto va considerata come una incompatibilità;

considerato:

che l'aggiudicazione e l'attuale parziale esecuzione dei lavori da parte del geometra Figliomeni, fratello del Sindaco, ha posto quest'ultimo in una situazione irrimediabile di incompatibilità con l'esercizio della funzione di Sindaco;

che l'incompatibilità è un impedimento che non consente il corretto svolgimento della carica elettiva: essa si giustifica con un inopportuno cumulo di funzioni o di situazioni virtualmente in grado di generare un conflitto di interessi, ad esempio come nel caso in questione essere Sindaco ed avere un ascendente o un discendente ovvero un parente o affine fino al secondo grado che giunga a coprire, durante lo svolgimento del mandato elettivo, nell'amministratore il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali;

che questo cumulo può dare luogo a situazioni di imbarazzo e di conflitto. Esso non rende nulla l'elezione se preesistente, ma, se sopraggiunge, provoca la decadenza dalla carica se l'interessato non elimina, con una sua scelta, la funzione o la situazione che genera il conflitto di interessi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga il caso esposto in premessa un chiaro caso di conflitto di interessi e quindi di incompatibilità;

quali iniziative si intenda prendere al fine di risolvere questo caso di incompatibilità che non consente il corretto svolgimento democratico dell'amministrazione in oggetto.

(4-01909)

(9 aprile 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento alla possibile sussistenza di una causa di incompatibilità alla carica di sindaco del comune di Siderno per Alessandro Figliomeni – insediatosi dopo le elezioni della primavera del 2001 – dovuta al fatto che il fratello risultava titolare di un'impresa edile appaltatrice di lavori comunali presso lo stesso ente, si fa presente che la fattispecie in esame è prevista dall'art. 61, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n.

450/2000, che ha stabilito che trattasi di incompatibilità e non di ineleggibilità.

In particolare, il fratello del sindaco, Giovanni Figliomeni, risultava aggiudicatario di due appalti del comune di Siderno per lavori di sistemazione di Piazza Municipio e di illuminazione e riqualificazione di via Cesare Battisti, e per lavori di adeguamento scuole.

Al riguardo, l'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria informava del problema il presidente del consiglio comunale di Siderno e, per conoscenza, lo stesso sindaco chiedendo l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il consiglio comunale nella seduta del 26 febbraio 2002 contestava al sindaco l'incompatibilità alla carica.

Nella seduta del 19 marzo successivo il consiglio comunale prendeva atto ed accettava la dichiarazione di formale recesso dagli appalti in corso, presentata il 18 marzo precedente dal geometra Giovanni Figliomeni, dando contestualmente «incarico al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale di predisporre tutti gli atti necessari per la definitiva chiusura di ogni rapporto e pendenza contrattuale».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

KAPPLER. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

le condizioni della viabilità e della sosta in Roma sono tali da ingenerare frequentemente il blocco totale del traffico in zone nevralgiche prossime e nel centro cittadino;

nessun intervento significativo volto a migliorare le condizioni evidenziate è stato prodotto, neppure semplicemente a livello progettuale dalle Amministrazioni comunali di Roma negli ultimi dieci anni;

l'accesso e la circolazione nel centro cittadino sono già di per sé resi difficili da un regime di permessi e di autorizzazioni spesso gestite in modo opinabile dal Comune di Roma;

le condizioni del traffico determinano un ulteriore aggravio della situazione ambientale per effetto del protrarsi oltre il dovuto dell'accensione dei veicoli sovente immobilizzati per decine di minuti;

considerato che:

nel centro cittadino si svolgono comunque attività di grande rilevanza istituzionale, economica, commerciale, sociale, eccetera;

il sistema dei trasporti pubblici è ad oggi del tutto insufficiente a garantire ai cittadini romani ed ai frequentatori esterni, l'opportuna possibilità di accedere e spostarsi in tempi adeguati alle necessità ed in condizioni di decenza, sotto il profilo igienico, soprattutto nelle ore di punta;

il Comune di Roma appare totalmente inerte nel rappresentare nelle sedi più opportune l'interesse dei cittadini e le difficoltà determinate

dallo svolgimento delle numerose e spesso scarsamente significative manifestazioni autorizzate nel centro cittadino, pur essendo direttamente responsabile delle gravi carenze oggettivamente riscontrabili nel sistema della circolazione e della sosta,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri utilizzati dalla Prefettura di Roma per autorizzare le molteplici istanze prodotte per richiedere lo svolgimento di manifestazioni, cortei, comizi, eccetera, che spesso pur investendo l'interesse limitato di sparuti gruppi di protagonisti, determinano la completa paralisi del centro cittadino oltre che l'evidente necessario impiego delle forze dell'ordine a volte in numero addirittura superiore ai manifestanti stessi con grave nocumento per altre e spesso più importanti attività a difesa della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico;

quali provvedimenti possano essere assunti al fine di individuare, di concerto con la Prefettura, la Provincia ed il Comune di Roma, altre aree disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni più facilmente controllabili e soprattutto tali da non aggravare ulteriormente la situazione complessiva della mobilità veicolare nel centro di Roma.

(4-01351)

(5 febbraio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rappresenta che le manifestazioni pubbliche (cortei, raduni, comizi, eccetera) sono disciplinate, com'è noto, dall'articolo 17 della Costituzione e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; i promotori della manifestazione devono darne notizia al Questore che, qualora ravvisi elementi che possano creare pregiudizio all'ordine ed alla sicurezza pubblica, può vietarne lo svolgimento o prescrivere modalità diverse da quelle indicate dagli stessi promotori.

In ogni caso, la presa d'atto delle pubbliche manifestazioni da parte dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza è sempre subordinata al nulla osta dell'Autorità comunale ai fini dell'occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nel corso di apposite conferenze di servizi, tenute sia presso la Questuraaa che presso il comune di Roma, vengono di volta in volta definite le modalità di svolgimento delle manifestazioni, anche al fine di limitare i possibili disagi al traffico cittadino.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

LAURO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

Il Comandante della Direzione Marittima di Napoli ha disposto, nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 7.30 del mattino successivo, la chiusura dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli con il conseguente accertamento dei servizi operativi finalizzati esclusivamente alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, presso il dipendente Ufficio locale marittimo di Baia;

l'adozione di tale provvedimento è dovuta al fatto che il personale militare di leva dovrebbe risiedere in un modulo abitativo prefabbricato non idoneo ad ospitarlo, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, soprattutto durante il periodo invernale che il personale utilizza il riscaldamento elettrico;

il personale militare di leva sarà accasermato presso il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Baia;

la prospettata soluzione comporterà un abbassamento del livello di guardia e di vigilanza sinora assicurato;

tale situazione diventerà preoccupante soprattutto in funzione della stagione estiva ove è dato registrare un elevato numero di collegamenti marittimi;

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per giungere ad una soluzione del problema logistico del personale della Capitaneria di porto di Pozzuoli per permettere lo svolgimento ed il mantenimento dei servizi minimi d'istituto sinora svolti *in loco.*

(4-01314)

(30 gennaio 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che nell'anno 1983 la sede storica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli fu abbandonata giacché l'immobile era divenuto pericolante; quanto in essa contenuto fu allocato in una sistemazione provvisoria e precaria costituita da quattro container ed una roulotte.

A seguito delle richieste avanzate dall'Amministrazione Marittima con le quali si lamentava lo stato di disagio in cui era costretto ad operare il personale del Corpo delle Capitanerie ivi destinato, il Comune di Pozzuoli, in data 21 dicembre 1987, autorizzò il Dipartimento della Protezione Civile – Servizio opere pubbliche – ad installare un prefabbricato quale sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo in argomento, in cui vennero sistemati gli uffici e la caserma per il personale di leva.

Nelle more di attuazione della legge n. 887/1994 concernente lavori di riadeguamento dell'intera area portuale di Pozzuoli, si prevede la costruzione di un edificio da destinare a sede della locale Autorità Marittima.

Contestualmente, la società Itabo S.p.A., concessionaria dell'allora Ministero della marina mercantile per la realizzazione del programma di

potenziamento delle infrastrutture logistico – operative delle Capitanerie di Porto, presentò il progetto di un edificio da adibire ai menzionati usi ubicato sull'area definita «ex mercato ittico» (dove già esisteva un prefabbricato) che il Comune di Pozzuoli si era impegnato a riconsegnare all'Amministrazione Marittima.

Detto progetto, una volta realizzato ed inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la necessaria approvazione, venne considerato da rielaborarsi con criteri di economia ed alla luce delle osservazioni avanzate dallo stesso Organo.

La Capitaneria di Porto, in data 21 febbraio 1995, comunicò che la Società Fondedile Costruzioni s.r.l., concessionaria governativa per i lavori di adeguamento dell'area portuale di Pozzuoli – legge n. 887/1984 – aveva reso noto che nei programmi di realizzazione del III Lotto delle opere della sopra citata legge era compresa altresì la costruzione della nuova sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo.

La stessa Capitaneria di Porto di Napoli, in data 23 aprile 1997, comunicò al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto che l'area «ex mercato ittico» non era stata ancora consegnata dal Comune, allegando un progetto approntato dalla predetta Fondedile di realizzazione dell'Ufficio in parola sulla medesima area.

Tale progetto venne modificato direttamente dalla Società a seguito dei pareri espressi dallo stesso Comando Generale e di sopravvenute esigenze prospettate dalla locale civica amministrazione.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi tenutasi il 19 dicembre 1997 la Sovrintendenza ai Beni culturali e ambientali di Napoli, che fino ad allora, sebbene interessata, non aveva espresso particolari motivi ostativi alla nuova edificazione, consegnò un provvedimento con il quale si annullava il decreto sindacale *ex* articolo 7 della legge n. 1497/1939, di autorizzazione alla realizzazione delle opere afferenti il II ed il III lotto dei lavori di adeguamento dell'area portuale e del piazzale di movimentazione del porto di Pozzuoli.

A seguito di ciò, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, in data 23 gennaio 1998, si ipotizzò di separare la parte operativa da quella logistica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, allocando la prima nella vecchia sede del Circondariale adeguatamente ristrutturata e la parte logistica, invece, in un palazzo di proprietà comunale.

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in data 19 giugno 2001, chiese alla Regione Campania di voler far conoscere le determinazioni assunte sulla problematica in argomento, venendo informato a tale riguardo della circostanza per cui gli atti amministrativi per procedere ad un nuovo affidamento erano in corso di formalizzazione.

Il Comando Generale, in data 6 settembre 2001, ha ribadito alla Regione Campania l'esigenza di celerità di tali procedure, tenuto conto che le precarie condizioni igienico – sanitarie in cui versava detto Ufficio avrebbero potuto condurre alla chiusura dello stesso, con gravi conseguenze per la funzionalità portuale. Non avendo ricevuto alcun riscontro

dal citato Ente locale, pure a seguito di un ulteriore sollecito, il Comando ha autorizzato la chiusura notturna dell'Ufficio Circondariale, al fine di non aggravare ulteriormente la precaria situazione in cui versa il personale addetto.

Detto provvedimento, emanato al fine di prestare alla marineria ed alla utenza locale in generale i servizi indispensabili, si è sostanziato, per un verso, nel mantenere operativo l'Ufficio solo nella fascia oraria mattutina e pomeridiana coincidente con l'orario di lavoro e, per altro verso, nell'accentrare, nella fascia serale e notturna presso il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Baia, i servizi di istituto finalizzati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, ivi compreso il servizio di assistenza delle unità navali del Corpo provenienti dalle isole di Ischia e Procida per il trasporto di traumatizzati.

La Regione Campania ha rappresentato che l'opera di ristrutturazione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli è stata affidata ed è in corso la sottoscrizione del disciplinare di concessione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(4 ottobre 2002)

LAVAGNINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che:

a seguito dell'occupazione dell'Istituto Tecnico Commerciale per il turismo «Pantaleoni» di Frascati da parte degli studenti sono emerse gravi carenze sotto il profilo della sicurezza dell'edificio scolastico;

che su sollecitazione di alcuni genitori i Vigili del Fuoco hanno fatto un sopralluogo per accertare tali carenze;

che il sopralluogo ha palesato il pesante stato di insicurezza in cui versa la scuola con estintori scaduti, impianti elettrici fatiscenti, distacchi di controsoffitto, infiltrazioni d'acqua, tutte deficienze che rischiano di pregiudicare seriamente il buon andamento dell'anno scolastico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno provvedere urgentemente allo stanziamento di un contributo che consenta l'immediata messa in sicurezza dell'edificio, al fine di garantire il sereno proseguimento delle lezioni, sollecitando poi le autorità competenti affinchè adottino i necessari interventi di edilizia scolastica per dotare gli studenti di aule più sicure ed accoglienti.

(4-01136)

(19 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto concernente l'edificio scolastico in cui ha sede l'istituto tecnico per il turismo «Pantaleoni» di Frascati (Roma).

Com'è noto, la vigente normativa in materia di edilizia scolastica, ed in particolare la legge 11 gennaio 1996, n. 23, prevede che la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti all'uso scolastico – ivi compresi l'adeguamento e messa a norma – rientra nella diretta ed esclusiva competenza e responsabilità degli enti locali a ciò deputati, mentre la programmazione delle opere di edilizia scolastica, predisposta con piani triennali articolati in singoli piani annuali attuativi, rientra nella competenza delle singole Amministrazioni regionali.

Il Governo, da parte sua, è intenzionato ad avviare un apposito piano pluriennale di interventi, nel rispetto delle competenze in materia stabilite dalla vigente normativa, allo scopo di migliorare complessivamente la qualità degli ambienti della scuola; in particolare, nel disegno di legge delega di riforma del sistema scolastico, attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1306), è previsto un piano programmatico di interventi finanziari volto a sostenere, tra l'altro, gli interventi di adeguamento delle strutture scolastiche.

Ciò premesso in via generale, per quanto riguarda specificamente la situazione edilizia del suddetto Istituto scolastico, questo Ministero ha interessato l'Amministrazione Provinciale di Roma per conoscere le concrete iniziative assunte al fine di assicurare una corretta erogazione del servizio scolastico nell'istituzione in parola, a garanzia delle esigenze di tutela e sicurezza dell'utenza interessata.

Il Ministero ha altresì interessato la competente Regione, titolare della potestà programmatoria in materia di edilizia scolastica.

L'Amministrazione provinciale di Roma ha comunicato di essere intervenuta per ristrutturare le aule di informatica, tinteggiare i locali siti al terzo piano, sistemare l'impianto elettrico degli uffici di Presidenza e Segreteria ed infine per mettere a norma la ringhiera della scala centrale.

Successivamente sono stati rimossi i cornicioni pericolanti ed è stato impermeabilizzato il solaio di copertura.

Più in dettaglio, nell'ambito dei bilanci relativi agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, sono stati programmati gli interventi strutturali indicati di seguito, per un importo complessivo pari a euro 1.736.844,56.

Bilancio 2001:

– lavori di sostituzioni infissi esterni e sostituzione di persiane . . . . . € 368.233,77

– lavori di ristrutturazione impianto elettrico in corso di gara d'appalto . . . . . € 258.228,45

Bilancio 2002:

– rifacimento delle coperture e completamento cornicioni . . . . . € 238.228,45

Bilancio 2003:

– lavori di miglioramento della fruibilità alla prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche € 361.519,83

Bilancio 2004:

– lavori di sostituzione infissi interni, ristrutturazione bagni e tinteggiatura locali. . . . . € 490.634,06

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(7 ottobre 2002)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che l'azienda di trasporto locale Co.Tra.L di Colleferro versa in una situazione di grave crisi che si ripercuote nella fornitura dei servizi di trasporto con pesanti disagi per gli utenti;

che sempre più numerosi sono gli episodi di pullman bloccati in mezzo alla strada per rotture improvvise, causate dalle condizioni in cui si trovano questi automezzi, spesso vecchi di venti anni e senza adeguata manutenzione;

che i più penalizzati da questi disservizi sono gli studenti e i lavoratori che quotidianamente utilizzano i pullman per raggiungere i luoghi di studio e di lavoro incappando, nella migliore delle ipotesi, in pesanti ritardi, che si sommano alle già precarie condizioni di viaggio su mezzi sovraccarichi al limite della sicurezza;

che tali disservizi sono accentuati dalla carenza del parco pullman, inferiore di nove unità rispetto allo standard previsto e dalla carenza di personale, che spesso si trova ad effettuare doppi turni di lavoro, con grave pericolo per l'incolumità di passeggeri e conducenti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per eliminare questi disagi e garantire la sicurezza di utenti e del personale, e se non si ritenga in particolare di dover provvedere allo stanziamento di specifici contributi finalizzati al rinnovo della dotazione di pullman da parte del Co.Tra.L.

(4-01649)

(12 marzo 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, nell'ambito delle competenze istituzionali, occorre innanzi tutto premettere che, nel quadro degli interventi a favore della aziende di trasporto pubblico locale, si collocano le risorse attualmente destinate al rinnovo del parco autobus dalla legge n. 194 del 1998 e dalle leggi di rifinanziamento della stessa (leggi finanziarie 2000 e 2001), nonché dalla legge n. 472 del 1999 per le regioni a statuto speciale e per le province di Trento e Bolzano.

Tali risorse ammontano ad oggi a circa 193 milioni di euro annui (circa 370 miliardi di lire) che, a decorrere dall'anno prossimo, saranno

incrementate di ulteriori 15,5 milioni di euro annui (circa 30 miliardi di lire).

In recenti incontri con le associazioni di categoria interessate è stata più volte sottolineata la necessità di un programma di investimenti più consistente per il rinnovo del parco autobus attuale, particolarmente vetusto. Nel condividere tale necessità, si sta operando in modo da coniugare l'operazione di rinnovo, destinata sicuramente a migliorare la qualità del servizio e la riduzione dei costi di gestione da parte delle aziende di trasporto, con quella di rispondere all'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale che operano in aree, quali quelle urbane, dove è particolarmente sentita l'emergenza ambientale. Si è proposto, pertanto, di procedere nel rinnovo del parco autobus prevedendo l'utilizzo anche di mezzi a basso impatto ambientale, in modo da sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

A tale riguardo la legge 1º agosto 2002, n. 166, recante «disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», pubblicata sul supplemento ordinario n. 158/L alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 2002, prevede all'articolo 13, comma 2, limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per il 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per il 2004. Una quota non inferiore al 10% delle risorse attivabili con gli stanziamenti suddetti dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionali e a basso impatto ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(4 ottobre 2002)

LAVAGNINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte del 12 marzo 2002 intorno alle ore 22.30 si è verificato un grave incidente stradale tra due macchine che stavano gareggiando lungo la strada che collega la via Prenestina alla Casilina, nel corso del quale sono rimaste coinvolte otto persone;

che non è la prima volta che si verificano episodi del genere, poiché il fenomeno delle gare sia tra auto che tra moto è in continuo aumento e assume caratteristiche sempre più pericolose in quanto si svolge spesso lungo strade percorse anche contro mano, in prossimità di sottovia, a folle velocità;

che il fenomeno interessa principalmente le vie consolari da e per Roma, in particolare la via dei Laghi, la via Tuscolana e la via Casilina;

che questi comportamenti illeciti mettono a repentaglio non solo l'incolumità di coloro che gareggiano, ma anche la sicurezza di tutti gli utenti che abitualmente percorrono quelle strade e delle persone che incautamente assistono agli spettacoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire presso i responsabili della polizia stradale affinché provvedano ad intensificare i controlli lungo le vie segnalate, al fine di reprimere il fenomeno e garantire l'incolumità degli automobilisti che circolano su quelle strade per tutt'altri motivi.

(4-01752)

(14 marzo 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che l'incidente stradale del 12 marzo scorso, lungo la strada che collega la via Prenestina alla via Casilina, si è verificato effettivamente nel corso di una gara illecita tra i conducenti di due veicoli.

Per prevenire e contrastare il fenomeno di gare automobilistiche «clandestine» in tutta la provincia di Roma, in conformità alle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sono stati disposti servizi coordinati di controllo del territorio, anche con il concorso delle Polizie municipali interessate, nelle aree ritenute più «a rischio»: a Roma, nella zona Eur e sulla strada statale n. 8 – via del Mare e, sulla strada statale n. 2 – Aurelia e sulla strada statale n. 5 – Tiburtina.

Sono stati attivati, altresì, canali investigativi ed informativi per acquisire in anticipo elementi conoscitivi sull'organizzazione di tali «gare».

In ogni caso, nelle zone interessate, è stata accentuata la visibilità delle pattuglie in servizio di polizia stradale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

LAVAGNINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'imminente avvicinarsi della pausa estiva determinerà il sovraffollamento di strade e autostrade che conducono ai luoghi di villeggiatura;

che nel comprensorio dei Castelli Romani l'intensificarsi del traffico non farà altro che accentuare i problemi di sicurezza di strade e consolari, che troppo spesso sono teatro di incidenti mortali;

che tale problema sarà ulteriormente aggravato a causa della carenza del personale della Polizia stradale, in quanto gli agenti, anziché essere utilizzati per il controllo del territorio, vengono in misura sempre maggiore destinati ad altri servizi;

che in ragione di questa situazione i distaccamenti della Stradale dei Castelli Romani non dispongono più del personale sufficiente ad assicurare un efficace pattugliamento delle strade di loro competenza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno emanare precise direttive volte alla riorganizzazione interna del personale dell'intero corpo della Polizia Stradale, al fine di garantire che, in vista degli esodi estivi,

il dispiegamento sulle strade di uomini e mezzi sia adeguato a tutelarere la sicurezza degli automobilisti.

(4-02581)

(3 luglio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che ogni anno, in vista degli esodi estivi, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno predispone e coordina specifici piani di intervento, con il supporto operativo dei Compartimenti della Polizia Stradale, allo scopo di assicurare i più elevati *standard* di sicurezza della circolazione, anche disponendo l'apertura di presidi operativi temporanei.

Per quanto concerne la zona dei Castelli Romani, il piano di vigilanza predisposto per l'estate 2002 prevedeva particolari pattugliamenti della strada statale «Appia», la via «Nettunense», la via «Anagnina», la via «Tuscolana», la «Via dei Laghi» e la via «Ariana».

I relativi servizi sono stati assegnati al personale del Distaccamento di polizia stradale di Velletri e della sottosezione di Albano Laziale.

Quest'ultimo reparto garantisce, nella zona, nell'arco dell'intera giornata, una squadra di «Pronto impiego infortunistica».

Nel periodo estivo alla stessa Sottosezione sono aggregati 8 ulteriori agenti per il servizio di vigilanza, sulle 24 ore, della residenza estiva del Sommo Pontefice in Castel Gandolfo.

Effettivamente, comunque, il personale della Sottosezione di Albano svolge numerosi servizi di scorta di personalità, assegnati dalla Questura di Roma alla polizia stradale della Capitale, e presenta carenze rispetto alla pianta organica.

Al riguardo, si informa che è in corso una riorganizzazione dei reparti delle Specialità della polizia di Stato sull'intero territorio nazionale, che mira ad ottimizzare le risorse umane e logistiche disponibili.

Attraverso tale riorganizzazione si conta di recuperare, per servizi squisitamente operativi, una adeguata quota di personale al momento impiegata in compiti amministrativi o non continuativi.

L'iniziativa dovrebbe consentire un rafforzamento anche dei reparti della polizia stradale operanti nella zona segnalata dall'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

MALABARBA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

la richiesta di archiviazione n. 3340-99 R.G., della Procura della Repubblica di Catania accerta che il signor Indaco Cosimo risultava occu-

parsi anche delle attività della SO.GE.SE. s.r.l., anche dopo l'insediamento nell'incarico di presidente dell'Autorità Portuale;

la legge vieta ad un cittadino di occuparsi di una attività privata ed allo stesso tempo di ricoprire il ruolo di Presidente della Autorità Portuale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la situazione creatasi all'Autorità Portuale di Catania violi la legge;

quali provvedimenti si intenda intraprendere per porre fine ad una situazione di palese conflitto di interesse;

se non si ritenga di sostituire l'attuale presidente dell'Autorità Portuale di Catania con una persona che non abbia interessi economici a Catania.

(4-02160)

(15 maggio 2002)

RISPOSTA. – In merito alle problematiche evidenziate con l'atto ispettivo indicato in oggetto, si rimanda a quanto comunicato in data 11 luglio 2002 con nota prot. n. 2643 in risposta all'interrogazione del 20 febbraio 2002 n. 4-01527, presentata dall'onorevole interrogante e vertente su analogo argomento, pubblicata sul fascicolo n. 39 delle risposte scritte ad interrogazioni pervenute al Senato dal 18 al 24 luglio 2002.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(4 ottobre 2002)

MANZIONE. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la direttiva n. 82/76 CEE, all'articolo 13, prevedeva per i medici specializzandi una «adeguata remunerazione». La succitata normativa avrebbe dovuto essere recepita entro il 31 dicembre 1982 ma, di fatto, il rispetto della previsione comunitaria si è avuto soltanto nel 1991, attraverso il decreto legislativo n. 257 dell'8 agosto 1991;

il suddetto decreto legislativo ha, peraltro, riconosciuto espressamente agli specializzandi, iscritti dall'anno accademico 1991/92, una retribuzione a titolo di borsa di studio pari a lire 21 milioni e 500.000 per ogni anno di specializzazione;

nessuna retribuzione è stata invece riconosciuta per coloro i quali si erano iscritti ai corsi di specializzazione medica negli anni precedenti, cioè in favore degli iscritti ai relativi corsi negli anni accademici dal 1982/1983 al 1990/1991;

si è venuta così a creare una evidente disparità di trattamento all'interno della stessa categoria dei medici specialisti, disparità di trattamento direttamente collegata al tardivo recepimento da parte dell'Italia della suindicata direttiva CEE n. 82/76;

proprio in considerazione di questa disparità di trattamento, legata anche alla mancata previsione di retroattività della norma, molti specializzandi hanno iniziato delle vertenze giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti;

tale anomala situazione è stata di recente valutata dalla Corte di giustizia europea che, con le sentenze del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, ha confermato il diritto ad una equa retribuzione anche in favore di quei medici che avevano conseguito la specializzazione a tempo pieno o a tempo ridotto a partire dal 1982,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinchè venga eliminata la sperequazione sopra indicata, evitando così il ricorso alle azioni giudiziarie che comporterebbero un carico sicuramente più gravoso per le casse erariali.

(4-01013)

(30 novembre 2001)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, con la quale l'onorevole interrogante ha chiesto quali iniziative si intenda adottare circa il problema della mancata corresponsione delle borse di studio ai medici iscritti a scuole di specializzazione anteriormente all'anno accademico 1991-1992, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000.

Al riguardo, si rappresenta che il legislatore è intervenuto sulla questione dell'articolo 11 della legge 19 ottobree 1999, n. 370, che ha disciplinato tutti gli aspetti inerenti alla corresponsione della borsa di studio ai medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, destinatari di alcune sentenze passate in giudicato dal TAR Lazio - Sez. I-*bis*.

La citata norma prevede che il diritto alla corresponsione della borsa di studio sia subordinato ad un accertamento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alle normativa dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno attestato dal direttore della Scuola di specializzazione;

c) inibizione di qualsiasi attività liberoprofessionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in regime di convenzione di precarietà con il Servizio sanitario nazionale.

In attuazione del comma 11 della legge n. 370 del 1999 è stato emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 febbraio 2000, che ha disciplinato i tempi e i modi dell'accertamento amministrativo.

L'articolo 11 ha limitato la sfera di applicazione della legge, in quanto il legislatore ha inteso dettare espressamente delle disposizioni per l'attuazione di sentenze passate in giudicato, disponendo la copertura finanziaria delle borse di studio solo a favore dei ricorrenti (circa 6000) presenti nelle sentenze elencate nella stessa norma, non prevedendo alcuna forma di estensione del giudicato.

Come riferito dall'interrogante, la Corte di Giustizia Europea è intervenuta sulla questione con sentenze del 25 febbbraio 1999 e del 3 ottobre 2000.

La Corte era stata chiamata ad interpretare la direttiva n. 82/76/CEE (direttiva «coordinamento»), in merito al diritto dei medici specializzandi a una «remunerazione adeguata» per periodo di formazione.

Da ultimo, con sentenza del 3 ottobre 2000, la Corte è arrivata alle seguenti conclusioni:

l'obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione tanto a tempo pieno quanto a tempo parziale dei medici specialisti si impone unicamente per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate agli articoli 5 o 7 della direttiva del Consiglio del 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

tale obbligo si impone solo se le condizioni di formazione a tempo pieno di cui al punto 1 dell'allegato alla direttiva n. 75/363, come modificata dalla direttiva n. 82/76, o quelli della formazione a tempo ridotto di cui al punto 2 dell'allegato della direttiva n. 75/363, come modificata dalla direttiva n. 82/76, sono rispettate dai medici specilisti in formazione;

tale obbligo è incondizionato e sufficientemente preciso nella parte in cui richiede – affinché un medico specialista possa avvalersi del sistema di reciproco riconoscimento istitutivo della direttiva n. 75/362 – che la sua formazione si svolga a tempo pieno o a tempo ridotto e sia retribuita;

il detto obbligo non consente tuttavia, di per sé, al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto a versare la remunerazione adeguata, né di individuare l'importo della stessa.

Alla luce di tali pronunce, la più recente giurisprudenza amministrativa (TAR del Lazio, n. 6983/2001) ha ritenuto che la normativa comunitaria ha carattere vincolante per le finalità perseguite, lasciando liberi gli Stati nella scelta delle modalità di realizzazione delle finalità stesse.

Infatti, l'obbligo di retribuzione in maniera adeguata è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia incondizionato e preciso nella parte riguardante il diritto che la formazione sia retribuita, ma tanto non può affermarsi con riguardo alla retribuzione pretesa da coloro che abbiano frequentato i corsi di specializzazione prima dell'anno accademico 1991-1992 svolgento nel contempo attività professionale o lavorativa dipendente, tenuto conto che le sentenze della Corte indicano che l'obbligo

di adeguata remunerazione si impone solo se le condizioni della formazione a tempo pieno e ridotto previste dalla normativa comunitaria (comportando la partecipazione alla totalità delle attività mediche del relativo servizio, e dedicando tutta l'attività professionale per l'intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno, «secondo le modalità fissate dalle autorità competenti») siano rispettate dai medici specialisti in formazione.

In relazione alle considerazioni testé esposte, si fa presente che il Ministero sta provvedendo alla regolarizzazione delle prestazioni degli aventi diritto all'applicazione dell'articolo 11 della legge n. 370 del 1999, secondo le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Non è possibile, pertanto, adottare provvedimenti a favore di coloro che non sono stati ricompresi tra le categorie individuate dalla ricordata normativa.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(3 ottobre 2002)

MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

in data 10 giugno 2001 si sono tenute le elezioni amministrative nel comune di Moimacco in provincia di Udine;

dall'esito della consultazione elettorale sono risultati eletti: in qualità di Sindaco il signor Caporale Saule e come consiglieri i signori Battista Claudio, Bosco Rinaldo, Causero Renza, Cotterli Ada, Dorbolò Lara, Giordani Franco, Guizzo Denis, Menig Pio, Railz Luca, Sicco Manolo, Tosolini Federica e Vicenzutti Renzo;

nella prima seduta, assente il solo consigliere Pio Menig, con delibera n. 20 datata 27 giugno 2001, sono state convalidate le elezioni e le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei consiglieri e del sindaco eletti;

in data successiva i consiglieri Cotterli, Bosco, Railz e Tosolini venivano a conoscenza e verificavano la sussistenza di una vertenza amministrativa in corso tra il consigliere Menig ed il comune di Moimacco, rilevando ancorchè la condizione di conflittualità amministrativa che il sindaco e vice sindaco, entrambi rieletti, non potevano non sapere incorrendo in una votazione che sanciva uno stato di illegittimità in seno al consiglio medesimo;

nella seduta del consiglio, in data 28 settembre 2001, i consiglieri ricorrenti rilevavano, nella prima seduta utile, ai sensi della legge n. 267 del 2000, Capo II articoli 63, 68 eccetera, la questione sulla incompatibilità del consigliere Pio Menig, ed il Consiglio all'unanimità deliberava di procedere alla contestazione con notifica della medesima al consigliere Menig in data 6 ottobre 2001;

nella seduta del consiglio comunale del 25 ottobre 2001 il consigliere Menig nella sua relazione di controparte non ritirava la causa in pendenza, lasciando invariata la propria contrapposizione all'amministrazione;

ciò nonostante il sindaco ed i consiglieri Battista Claudio, Causero Renza, Dorbolò Lara, Giordani Franco, Guizzo Denis, Menig Pio, Sicco Manolo e Vicenzutti Renzo, Consiglieri della maggioranza, votavano non sussistente la causa di incompatibilità;

la direzione regionale per le autonomie locali – comitato regionale di controllo con provvedimento n. 32077/2001 del 19 novembre 2001 ha dichiarato il non luogo a procedere in quanto non sono stati rilevati né vizi d'incompetenza né di contrasto degli atti fondamentali di consiglio,

l'interrogante chiede di sapere:

come intenda attivarsi il Ministro in indirizzo affinché ci sia certezza sul corretto assetto del consiglio comunale di Moimacco;

se le delibere adottate nel frattempo siano comunque legittime;

quali provvedimenti intenda attivare il Ministro in indirizzo ai fini del rispetto della legge.

(4-01146)

(20 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Il neoeletto Consiglio Comunale di Moimacco nella prima seduta ha convalidato l'elezione dei dodici consiglieri e del sindaco, non rilevando, per gli stessi, alcuna condizione di incompatibilità o ineleggibilità.

Con nota del 24 settembre 2001, il consigliere comunale Ada Cotterli, segnalando la pendenza presso il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia di un ricorso presentato dal sig. Pio Menig contro il comune di Moimacco per il riconoscimento di posizione professionale presso l'ente locale, chiedeva l'adozione del provvedimento di decadenza dalla funzione di consigliere comunale dello stesso per incompatibilità.

Il Consiglio Comunale, pertanto, decideva di procedere alla contestazione al sig. Menig della condizione di incompatibilità alla carica ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del predetto decreto.

Il Consiglio Comunale esaminava, quindi, le osservazioni formulate al riguardo dal consigliere e con deliberazione n. 42, assunta con voto favorevole di nove consiglieri e quattro contrari, decideva per la non sussistenza delle condizioni di incompatibilità.

Successivamente, con nota del 31 ottobre 2001, i quattro consiglieri comunali inoltravano esposto al CO.RE.CO. di Udine chiedendo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 49/91, il controllo di legittimità sulla deliberazione n. 42 per violazione dell'articolo 12 del Regolamento del Consiglio Comunale che, disciplinando la materia della decadenza, rimozione e sospensione dalla carica, fa rinvio alle disposizioni legislative e allo Statuto. Veniva richiesto, inoltre, l'invio di un commissario *ad acta*

che dichiarasse la decadenza del soggetto incompatibile. Il CO.RE.CO., nella seduta del 19 novembre 2001, verificata in via preliminare l'insussistenza dei presupposti per il controllo eventuale della deliberazione n. 42, ha dichiarato il non luogo a procedere per mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, della citata legge regionale, in quanto non venivano rilevati né vizi di incompetenza, né di contrasto con gli atti fondamentali del Consiglio.

In merito ai fatti suesposti, si rappresenta che, in conformità al principio generale in base al quale ogni organo delibera innanzitutto sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la verifica di eventuali cause ostative all'espletamento del mandato deve compiersi in sede di convalida degli eletti, ovvero, successivamente, in sede di attivazione della procedura consiliare prevista dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in ultima istanza, in sede giurisdizionale.

Non risulta che i quattro consiglieri di minoranza abbiano attivato la procedura per il ricorso al Tribunale Civile di Udine.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)

MUGNAI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che, dall'autunno del 1999, il Consiglio Comunale di Roccastrada (Grosseto) ha approvato una variante urbanistica per destinare, rispetto al piano di fabbricazione vigente, un'area nel capoluogo idonea ad accogliere la caserma sede del locale Comando dell'Arma dei Carabinieri;

che l'attuale caserma che alloggia il Comando dei Carabinieri di Roccastrada non risulta più adeguata a soddisfare la necessità di ospitare l'entità del personale resosi necessario in considerazione dell'ampiezza del territorio del Comune di Roccastrada su cui operare;

che il progetto presentato dal privato selezionato dall'Arma dei Carabinieri, ha ricevuto approvazione tecnica sia dal Comando Regionale che da quello Centrale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'interno intenda finanziare o meno il progetto per la realizzazione della caserma destinata ad accogliere il locale Comando dell'Arma, opera che, senza alcun dubbio, non può che risultare di evidente beneficio, nonché portare prestigio e sicurezza all'intera comunità di riferimento

(4-01263)

(24 gennaio 2002)

RISPOSTA. – Rispondono all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che la Stazione dei Carabinieri di Roccastrada è ubicata dal 1963 in un immobile privato, divenuto col tempo effettivamente insufficiente ed attualmente in mediocre stato d'uso.

Nel 2000, a seguito della individuazione da parte dell'Amministrazione comunale di un terreno idoneo alla costruzione di una nuova caserma, il Comando generale dell'Arma aveva favorevolmente esaminato il relativo progetto, elaborato dalla società proprietaria del terreno e, conseguentemente, la Prefettura di Grosseto aveva interessato i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria per le determinazioni di competenza in ordine all'entità del canone di locazione dell'erigendo immobile.

La procedura è stata, peraltro, sospesa a seguito della diramazione, nell'aprile 2001, di una direttiva del Ministero dell'interno che, preso atto della assoluta insufficienza degli stanziamenti di bilancio rispetto agli oneri effettivi globali per l'alloggiamento degli Uffici fissi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, in presenza di una situazione debitoria consolidata che richiedeva l'avvio immediato di un programma di ripianamento del debito su più annualità, ha sospeso per un biennio tutte le iniziative concernenti trasferimenti di sede di tali Uffici comportanti aggravi di spesa.

Dal provvedimento sono state escluse solo le situazioni, del tutto eccezionali, che presentano caratteri di immediata e non procrastinabile urgenza, nonché i casi nei quali gli Enti locali interessati mettano a disposizione propri immobili in comodato d'uso gratuito per almeno due anni.

La sospensione ha perciò riguardato anche il progetto della nuova caserma di Roccastrada, la quale, pur in situazione di sofferenza strutturale, non presentava i caratteri di emergenza richiesti per derogare al provvedimento.

Si fa presente, comunque, che il finanziamento di progetti per la costruzione di nuove caserme dell'Arma dei Carabinieri è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

NIEDDU, BRUTTI Paolo. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso che:

nella ricerca di un corretto e condivisibile ampliamento delle ditte fornitrici le F.S. (oggi R.F.I.) hanno consentito che nuovi fornitori si aggiungessero a quelli di provata capacità aprendo così una competizione che sembra esclusivamente incentrata sul prezzo dei prodotti di armamento della linea, in particolare traverse, isolatori e fermagli (ma con scarsissima attenzione alla qualità degli stessi);

ciò ha consentito a R.F.I. di ottenere dei prezzi visibilmente più ridotti rispetto a quelli precedentemente corrisposti per la stessa tipologia di prodotto;

alla prova dei fatti è risultato però che prodotti, forniti da alcuni nuovi fornitori che sono risultati aggiudicatari di gare in virtù dei più bassi

prezzi praticati, sono risultati non adeguati alle caratteristiche tecniche degli stessi;

conseguenza è stata quella che R.F.I. ha dovuto rinunciare all'impiego di detti prodotti e chiedere per alcuni fornitori la risoluzione del contratto di fornitura in corso;

ora, al di là dei costi che tali procedure hanno comportato e che forse hanno vanificato le economie che inizialmente R.F.I. pensava di poter realizzare, si pone il problema serio ed urgente della sicurezza delle linee ferroviarie, e quindi dei viaggiatori, su cui tali prodotti sono stati impiegati,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i prodotti risultati non idonei all'impiego siano considerati pregiudizievoli ai fini della sicurezza della circolazione dei treni e quindi dei viaggiatori;

se i prodotti risultati non idonei all'impiego siano già presenti sulle linee ferroviarie e per quali quantità e localizzazioni;

se siano previsti interventi sostitutivi dei prodotti che risultano essere già stati impiegati prima della loro declaratoria di inutilizzabilità;

quale sia la quantificazione degli eventuali costi di rimpiazzo e come saranno imputati gli stessi;

quali siano le iniziative assunte o che intende assumere R.F.I. per evitare che indirettamente tali prodotti, non idonei, possano comunque essere impiegati sulle linee ferroviarie;

come R.F.I. intenda operare per evitare, in un settore così delicato come quello dei trasporti in cui è in gioco l'incolumità contemporanea di migliaia di persone, il ripetersi di analoghe pericolose situazioni.

(4-01734)

(14 marzo 2002)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, Ferrovie dello Stato S.p.a. ha riferito che per le forniture di materiali le procedure di acquisto vengono esperite in linea con le norme ed i principi dettati dalla direttiva comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto e forniture, tesi ad assicurare una liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti.

La selezione viene, di norma, effettuata a seguito di bando di gara, attraverso un previo esame documentale dei requisiti tecnici, oltre a quelli generali di carattere amministrativo e finanziario, cui segue l'accertamento di quanto dichiarato mediante verifica ispettiva nei siti produttivi, la sperimentazione in esercizio nonché assegnazioni, in caso di prima fornitura, di lotti di minore entità.

Inoltre, riferisce ancora Ferrovie, per assicurare una stabile griglia di selezione, è stato istituito nel 1999 presso RFI il «sistema di qualificazione di settore dei fornitori di prodotti per l'infrastruttura» che ha lo

scopo di definire elenchi di fornitori di comprovata idoneità nell'ambito dei quali RFI individua i soggetti a cui affidare le forniture di prodotti per l'infrastruttura rientranti nel campo dell'applicazione della direttiva n. 93/138 CEE del 14 giugno 1993 di cui al decreto legislativo n. 158 del 17 marzo 1993 e successive modificazioni.

Per i materiali che interessano la sicurezza dell'esercizio, oltre alla procedura di selezione del fornitore, viene effettuata una attenta selezione dei prodotti, mediante idonee procedure di omologazione, consistenti nell'esame dei campioni approntati, nelle quantità e tipologie di volta in volta precisate e nelle successive sperimentazioni in esercizio, secondo modalità e tempi predefiniti.

Ne consegue che le ditte fornitrici di RFI accedono alle forniture soltanto a seguito di un *iter* volto a selezionare fornitori di comprovata idoneità tecnica.

Le forniture, fermo restando quanto sopra precisato in merito alle selezione, vengono aggiudicate in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 158 (articolo 24, comma 1, punti *a)* e *b)*, e, quindi, sulla base del criterio del prezzo più basso praticato dalle imprese invitate a concorrere quando i requisiti qualitativi sono chiaramente predefiniti, ovvero secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa laddove ai fornitori venga richiesto di presentare un progetto.

I suddetti sistemi di selezione dei fornitori e di controllo delle forniture, garantisce Ferrovie dello Stato S.p.a., fa sì che sulla rete ferroviaria di pertinenza di RFI non siano attualmente posti in opera materiali di armamento (traverse, isolatori, fermagli) non idonei all'impiego o tali da essere considerati pregiudizievoli ai fini della sicurezza delle linee ferroviarie, della circolazione dei treni e quindi dei viaggiatori.

Ferrovie dello Stato S.p.a. ha inoltre precisato che si devono intendere materiali idonei quelli che possono essere utilizzati in ambito ferroviario senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio. In fase di collaudo/accettazione dei materiali si può verificare che alcuni non risultino del tutto qualitativamente rispondenti alle specifiche contrattuali richieste ma che sono comunque idonei all'impiego; in tal caso RFI acquisisce il prodotto praticando una proporzionata riduzione del prezzo ed eventualmente rescinde il contratto in relazione alle clausole previste ed alla specifica situazione contrattuale.

Ferrovie esclude che materiali risultati inidonei al processo di controllo di RFI possano essere indirettamente impiegati su linee ferroviarie in quanto, nonostante gli stessi restino di proprietà della ditta costruttrice, detti materiali risultano facilmente rintracciabili. È difatti contrattualmente previsto che tutti i prodotti siano marcati con l'indicazione dell'anno di fabbricazione, della sigla del produttore, del tipo di prodotto e del codice del lotto di produzione.

In conclusione, a parere di Ferrovie e secondo conferma dei competenti uffici ministeriali, le procedure per l'affidamento delle forniture at-

tualmente praticate dal RFI garantiscono circa l'affidabilità dei materiali acquistati e successivamente impiegati sulle linee ferroviarie.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(4 ottobre 2002)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

«Il Giornale di Sicilia» del 17 giugno 2002 riferisce che la casa di campagna del giornalista di «Panorama» e de «Il Velino», Vittorugo Mangiavillani, ubicata in Piazza Armerina, in provincia di Enna, è stata oggetto di un incendio, «pare, di origine dolosa»;

secondo il citato quotidiano, non è la prima volta che il Mangiavillani è oggetto di «azioni intimidatorie»,

si chiede di sapere:

se quanto segnalato in premessa risponda al vero;

se, in particolare, l'incendio sia di natura dolosa e, una volta verificata positivamente l'ipotesi prospettata, quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare;

se, oltre ad espletare la dovuta attività investigativa, non sia opportuno predisporre anche una più intensa attività di controllo.

(4-02498)

(25 giugno 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che già il 30 luglio 2000 è stata danneggiata la casa di campagna, nella contrada «Ciavarini» di Piazza Armerina (Enna), del signor Vittorugo Mangiavillani, cronista per alcune testate giornalistiche di livello nazionale.

Il giornalista, in sede di denuncia, considerò il fatto come atto intimidatorio per la sua attività professionale, senza però aggiungere particolari sulle motivazioni specifiche del gesto.

In seguito a tale episodio, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Enna predispose, in data 8 agosto 2000, un servizio di vigilanza radiocollegata all'abitazione, intensificata nei periodi di effettiva presenza del Mangiavillani, il quale, per motivi di lavoro, è domiciliato a Roma.

Nel febbraio scorso detta misura, in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, è stata sostituita con un servizio di vigilanza generica.

Circa l'incendio verificatosi il 16 giugno scorso, che dai primi accertamenti appare di origine dolosa, il locale Comando dei Vigili del Fuoco ha verificato che le fiamme hanno interessato inizialmente le sterpaglie lungo il perimetro recintato del terreno del giornalista, danneggiando principalmente campi di grano attigui al suddetto terreno.

Sono tuttora in corso le indagini per l'individuazione dei responsabili.

È stata ulteriormente intensificata l'attività di vigilanza e di controllo del territorio dell'area in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

OGNIBENE. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che il 1º aprile 1981 ha segnato l'avvio del processo di democratizzazione, smilitarizzazione e sindacalizzazione della Polizia di Stato;

che da allora sono passati più di vent'anni e anche il S.I.A.P. (Sindacato Italiano Polizia), unitamente agli altri sindacati, rappresenta un modello di riferimento per tutto il comparto della sicurezza;

che le Forze di Polizia sono e saranno chiamate a dare il massimo dell'efficienza, della professionalità e del loro sacrificio per trasmettere e garantire la sicurezza della collettività;

che alla Segreteria Provinciale di Trapani del Sindacato sumenzionato sono pervenute richieste di intervento, da parte di appartenenti alla pubblica sicurezza di qualsiasi grado per risolvere il problema del rilascio di porto d'armi di pistola ai dipendenti di questa stessa Amministrazione che ne facciano richiesta;

che detta esigenza è motivata dal fatto che molti di questi agenti, quando sono liberi dal servizio, decidono di non portare la pistola d'ordinanza perché troppo ingombrante per le sue dimensioni;

che non esiste, ad oggi, una norma specifica con la quale viene stabilito che al dipendente della Polizia di Stato non può essere concesso il rilascio di porto di pistola;

che al contrario, di fatto, questo accade poiché non si dà la possibilità a coloro i quali lo desiderano di utilizzare un'arma diversa da quella in loro dotazione;

che a seguito degli ultimi attentati non è azzardato affermare che dopo questi fatti drammatici è accresciuta la sensazione d'insicurezza personale e collettiva;

che risulta paradossale quanto finora affermato se riflettiamo sull'argomento sicurezza che, purtroppo, è all'ordine del giorno che riguarda tutti noi;

che proprio non si capisce, con tutta la buona volontà, il motivo per il quale ci si ostini a non venire incontro a questo tipo di richiesta che, tra l'altro, coinvolgerebbe quegli agenti che, di loro spontanea volontà, potrebbero essere più stimolati ad intervenire, qualora necessario, a prestare soccorso ad altri in situazioni di pericolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione trattata;

se non si ritenga necessario affrontare in modo incisivo questa problematica che da una parte accontenterebbe quei volontari per questa

nuova ed ulteriore disponibilità, al di fuori delle ore di servizio e, dall'altra, anche i cittadini che si sentirebbero ancora più protetti e rassicurati.

(4-02601)

(4 luglio 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si fa presente che gli operatori di polizia quando non sono in servizio, per evidenti esigenze di difesa personale, possono portare senza licenza l'arma in dotazione.

La possibilità di portare, fuori servizio, armi diverse da quelle di ordinanza liberamente scelte da ciascun operatore interessato richiede la licenza contemplata del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale ne subordina il rilascio alla dimostrazione di un effettivo ed attuale «bisogno» di girare armato, da accertarsi in relazione a ciascun caso concreto.

In generale, perciò, il rilascio di tale licenza nei confronti degli appartenenti alle Forze di Polizia richiede l'accertamento di un pericolo attuale non dipendente dallo svolgimento dei compiti di istituto, per il quale è invece previsto l'armamento in dotazione.

Ciò non toglie, tuttavia, che lo svolgimento di compiti di polizia di sicurezza o giudiziaria possa costituire in casi particolari, da accertare volta per volta, un fattore di rischio personale, tale da rendere opportuno il porto fuori servizio di un'arma diversa da quella in dotazione.

L'orientamento al riguardo dell'Amministrazione dell'Interno trova il conforto del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non auspicabile un minor rigore nei criteri per il rilascio della licenza di porto d'armi prevista dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, neppure a favore degli appartenenti alle Forze di Polizia.

Pronunciandosi proprio su quest'ultimo punto, rilevato che il divieto generale di portare armi (di cui la licenza prevista dall'art. 42 citato rappresenta un'eccezione) corrisponde ad obiettive esigenze di sicurezza pubblica, l'Alto Consesso ha ritenuto tanto più giustificato l'accertamento di un concreto «bisogno di girare armato» qualora il richiedente, appartenendo alle Forze dell'Ordine, disponga già di un'arma quale quella di ordinanza (parere n. 121/99 del 16 giugno 1999).

Tale orientamento è stato ribadito dal recentissimo parere n. 1705/2002 del 12 giugno scorso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(8 ottobre 2002)

RUVOLO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in base ad un impegno sancito in sede UE e dal Piano d'azione sulla Società dell'Informazione, gli Stati membri dell'Unione Europea sono vincolati ad attivare tempestivamente adeguate politiche di sviluppo della *web economy* con particolare riguardo per le applicazioni delle metodologie di *e-learning* alla formazione di livello superiore;

a questo settore, in gran parte, viene attribuito il compito di accrescere la competitività del sistema economico europeo a livello internazionale;

i principali paesi della UE, esclusa l'Italia, hanno implementato la costituzione di Università aperte a distanza, le cosiddette *Open University*, dedicate esclusivamente all'erogazione di corsi di laurea supportati dalla telematica e dalla multimedialità;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, di fatto preclude ogni possibilità di dare vita a moderni atenei di tipo telematico;

in data 8 maggio 2001 il Ministero dell'istruzione ha emanato un decreto di programmazione del sistema universitario, nel quale si rinvia l'istituzione di nuove università al triennio 2004-2006, rendendo il tutto inaccettabile, in considerazione della velocità con cui si sviluppa la *new economy*;

considerato, dunque, che l'Italia nel 2002 si trova a scontare uno spiacevole ritardo in un settore di tale rilevanza sul piano economico e culturale,

l'interrogante chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda garantire l'armonizzazione delle politiche nazionali con le politiche comunitarie nel settore della formazione superiore e dell'educazione continua;

se non ritenga necessario sanare la grave situazione che vede l'Italia in questo settore come fanalino di coda rispetto agli altri paesi dell'UE, integrando le normative vigenti con una regolamentazione specifica in grado di prevedere l'istituzione di Università aperte a distanza.

(4-02385)

(12 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con l'atto di sindacato ispettivo citato in oggetto, l'onorevole interrogante ha sollevato le problematiche connesse all'istituzione, in Italia, di università cosiddette a distanza, basate cioè esclusivamente su metodologie di «e-learning», con l'erogazione di corsi formativi attraverso Supporti telematici e multimediali. L'onorevole interrogante ha altresì sottolineato che, a fronte degli impegni sanciti in sede europea nonché delle proposte già presentate ufficialmente al Ministero, non sono state previste nuove istituzioni di atenei nel periodo 2001-2003.

Si precisa anzitutto che il piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 2001-2003 era già stato approvato al momento dell'insediamento di questo Governo. Non è quindi possibile prevedere l'istituzione di Atenei nuovi se non in fase di progettazione del nuovo piano triennale 2004-2006, cui peraltro si porrà mano fin dall'inizio del 2003.

Infatti, l'istituzione di nuovi atenei, sia statali che non statali legalmente riconosciuti, può essere prevista soltanto nell'ambito del decreto ministeriale con il quale è definita la programmazione triennale del sistema universitario, da adottare nel rispetto delle procedure definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998. Eventuali nuove proposte dirette all'istituzione di università «a distanza» potranno comunque essere presentate dai competenti Comitati Regionali di Coordinamento successivamente alla definizione degli obiettivi relativi alla programmazione universitaria per il triennio 2004-2006. Il precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998 non preclude, infatti, contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione in questione, la possibilità di istituire nuove università basate sulla teledidattica.

Quanto alla situazione attuale, si segnala che le università accanto a corsi con metodologie tradizionali svolgono corsi (circa 90) in forma teledidattica sia direttamente sia (nella maggior parte dei casi) mediante i Consorzi interuniversitari appositamente costituiti per l'insegnamento a distanza.

Da evidenziare, inoltre, è che ulteriori specifiche iniziative nel campo dell'insegnamento a distanza sono state già assunte da questo Ministero.

In data 11 aprile 2001 è stato infatti stipulato tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero della salute un protocollo d'intesa per lo sviluppo di un progetto pilota di «Teledidattica applicata alla medicina».

Il progetto in parola costituisce un importante strumento di adeguamento della didattica nella facoltà di medicina e chirurgia, sia in funzione del potenziamento dell'offerta formativa nell'ambito dei profili professionali di area sanitaria, sia della sperimentazione della didattica stessa attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche dell'insegnamento a distanza, come previsto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 sulla programmazione del sistema universitario per il periodo 2001-2003.

A tale iniziativa hanno aderito i Presidi delle facoltà di medicina e chirurgia di numerosi atenei (Ancona, Catania, Catanzaro, Bari, Ferrara, Genova, Milano, II Università di Napoli, Piemonte Orientale, Novara, Pisa, Roma «La Sapienza» e «Cattolica del Sacro Cuore») che hanno proposto l'istituzione di un Master di II livello.

Alla luce di quanto sopra si fa, infine, rilevare l'impegno e la disponibilità di questa Amministrazione a promuovere gli strumenti di adeguamento della didattica universitaria alle innovazioni tecnologiche e a garan-

tire l'armonizzazione delle politiche nazionali con quelle comunitarie nel settore della formazione superiore e della *web-economy.*

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

(3 ottobre 2002)

SODANO Tommaso. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso che:

in data 19 aprile 2002, con decreto rettorale n. 447, l'Ufficio Stampa dell'Università degli Studi del Molise è stato soppresso con effetto immediato;

non appaiono comprensibili le regioni tecnico-organizzative che hanno portato a tale soppressione in considerazione del fatto che contemporaneamente è stata predisposta la costituzione di un nuovo Ufficio stampa con altro responsabile, in violazione della legge n. 150 del 7 giugno 2000 (articolo 9) «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

il Capo Ufficio Stampa dell'Università del Molise ha sempre svolto la propria attività con scrupolo e correttezza e non ha mai ricevuto provvedimenti disciplinari o richiami;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire per verificare la legittimità del decreto rettorale di soppressione dell'Ufficio Stampa;

se non ritengano che il provvedimento adottato nei confronti del Capo Ufficio Stampa sia particolarmente grave in quanto potrebbe trovare origine dall'attività che lo stesso svolge al di fuori dell'ambito lavorativo: consigliere comunale e capogruppo del Partito della Rifondazione Comunista e delegato sindacale aziendale;

se non ritengano che tale provvedimento rientri in una più vasta iniziativa dell'Ateneo del Molise che sta limitando le libertà sindacali attraverso spostamenti di ufficio e cambio di mansioni a carico di delegati aziendali e di rappresentanti sindacali unitari.

(4-02176)

(15 maggio 2002)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, il Rettore dell'Università del Molise, cui sono stati chiesti gli elementi istruttori, ha comunicato quanto segue.

Non è esatta la notizia della soppressione dell'Ufficio stampa dell'Ateneo, il quale è stato invero oggetto di una riorganizzazione funzionale disposta con il decreto rettorale n. 447 del 19 aprile 2002, citato nell'interrogazione. Precedentemente all'emanazione del predetto provvedimento l'Ufficio era strutturato come servizio all'interno di un settore al quale era

affidato il coordinamento delle attività di competenza del Rettorato, mentre la gestione dei rapporti con gli organi di stampa era curata direttamente dal Rettore o da un suo rappresentante.

Con la nuova organizzazione l'Ufficio stampa è divenuto struttura di livello dirigenziale ed è stato conseguentemente affidato ad un dirigente, che può operare in piena autonomia sulla base di direttive di carattere funzionale impartite dal Rettore, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge 150/2000, che ha disciplinato le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Il riordino dell'Ufficio e la presenza di un dirigente si sono resi necessari, tra l'altro, in considerazione del fatto che il Rettore non poteva continuare ad occuparsi direttamente del settore. L'addetto all'ex Ufficio stampa, lungi dall'essere stato oggetto di contestazioni o osservazioni, è stato assegnato, con funzioni di analogo livello, al settore della formazione che necessitava di una valida collaborazione nel campo della formazione della comunicazione, della comunicazione diadica e dell'informazione, settore dove l'impiegato in questione ha già dato prova di competenza e professionalità.

In relazione a quanto comunicato dal Rettore, non si ravvisano violazioni della legge n. 150 del 2000, rientrando nei poteri dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomia riconosciutale dal vigente ordinamento, la potestà dell'organizzazione delle proprie strutture.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(3 ottobre 2002)

SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che sono preclusi agli amputati agli arti sia la guida che il conseguimento della patente per i veicoli a due ruote in base all'articolo 327 – articolo 119 del codice della strada – comma 5 (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), secondo cui «il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida dei motocicli non può essere concesso ai minorati degli arti»;

ritenuto che non sempre la guida di un veicolo a due ruote da parte delle persone con amputazione rappresenta un pericolo o un fattore di rischio per gli utenti della strada;

considerato che confermare il suddetto articolo nel prossimo codice della strada, cioè vietarne a priori il conseguimento, sarebbe discriminante,

si chiede di sapere se non si ritenga che il comma 5 dell'articolo in questione possa essere annullato di modo che i minorati agli arti abbiano le stesse opportunità di conseguimento della patente A speciale di coloro che presentano «minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale», come recita il comma 1 del suddetto articolo, anche

attraverso la limitazione di cilindrata del veicolo, l'esame pratico e la verifica delle capacità psicofisiche del soggetto interessato da parte di una commissione medica.

(4-02469)

(20 giugno 2002)

RISPOSTA. – La patente di guida della categoria A «speciale» abilita i soggetti con minorazioni agli arti alla guida di tutti i motoveicoli, esclusi soltanto i motocicli che l'articolo 53 del Codice della Strada definisce «veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente».

Detto disposto normativo promana dalla obiettiva difficoltà almeno in via di principio di un soggetto titolare di patente A «speciale», che sia minorato degli arti, di guidare in condizioni di tutta sicurezza un motoveicolo dotato di solo due ruote, suscettibile, quindi, di porre al conducente improvvisi e spesso non agevoli problemi di equilibrio.

La norma non è dunque «discriminante» essendo, invece, finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale. Essa è stata assunta sulla base dell'apporto scientifico recato dal Ministero della salute che è l'unico organo competente in materia di requisiti psico-fisici dei conducenti dei veicoli a motore.

Ove, in sede di redazione dell'emanando Codice della Strada, il predetto Ministero assumesse una più avanzata posizione in materia anche alla stregua del progetto tecnologico degli apparati protesici, questa Amministrazione non mancherebbe di fornire il proprio contributo alla formulazione di una norma più conforme alle aspettative dei titolari di patente della categoria A «speciale».

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

SOSPIRI

(4 ottobre 2002)

TAROLLI. – *Al Ministro per le attività produttive*. – Premesso:

che l'articolo 12 della legge 109/1994 ha introdotto il consorzio stabile, che ha la caratteristica di immediata operatività, sommando i requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche possedute dalle singole aziende, rappresentando quindi uno strumento efficacissimo per la piccola e media impresa, necessitata a fare «rete» per essere competitiva sul mercato;

che l'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 554/99 e l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 stabiliscono che durante i primi cinque anni dalla costituzione del consorzio stabile i requisiti vengano sommati sulla base delle qualificazioni delle singole imprese consorziate;

preso atto:

che l'Autorità di vigilanza, con proprio provvedimento n. 6/2001, nello specificare e nell'interpretare il dato normativo, asserisce che tutte le imprese consorziate, esclusivamente per quello che concerne i consorzi stabili, debbano essere in possesso di attestato di qualificazione;

che tale disposizione annulla la potenzialità operativa del consorzio stabile per la maggior parte delle realtà artigiane, le quali raggruppano imprese che non solo non potranno essere mai attestate, ma che di fatto cooperano e realizzano lavori in stretta sinergia,

si chiede di sapere:

se tale determinazione non appaia illegittima:

a) per la disparità di trattamento tra i «consorzi stabili» e i «consorzi di imprese artigiane e cooperative», per i quali tale disposizione non si applica;

b) perché l'Autorità di vigilanza sembra andare oltre il dato normativo, prevedendo una limitazione che non compete alle proprie funzioni di garante *super partes*;

se non si ritenga opportuno che sia codesto Ministero ad intervenire con proprio atto e, in pari tempo, interessare l'Autorità di vigilanza delle suddette motivazioni.

(4-01404)

(8 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale si chiede di conoscere se la determinazione n. 6/2001 dell'8 febbraio 2001 dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici non determini un'illegittimità per disparità di trattamento fra i consorzi stabili e i consorzi di imprese artigiane e cooperative, si rappresnta quanto segue.

Da un attento esame sistematico della normativa che disciplina il settore dei consorzi stabili emerge, con chiarezza e senza margini di opinabilità, che il legislatore ha inteso distinguere il consorzio stabile sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000).

In realtà, nella specie, non si versa nell'ipotesi che debbano essere effettuati lavori entro la soglia dei 150.000 euro, per cui non sussiste l'esigenza della dimostrazione dei requisiti ad opera della SOA.

Si versa, invece, nella più ampia ipotesi di appalti con valori ben superiori anche all'importo di 20.658.276 euro, in relazione ai quali appaiono del tutto legittime le considerazioni svolte nella citata deliberazione.

La disciplina innanzi enunciata trae, infatti, la sua legittimazione dall'esigenza per la Pubblica amministrazione di avvalersi di società o consorzi adeguatamente qualificati e pertanto tali da garantire la necessaria affidabilità nell'esecuzione delle opere oggetto d'appalto.

Ciò giustifica le previsioni contenute negli articoli 17, 20 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, secondo le quali il consorzio deve possedere i requisiti d'ordine generale, oltre ad una direzione tecnica autonoma e distinta da quella delle imprese consorziate e quella secondo cui tutte le imprese consorziate debbono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione con attribuzioni della qualificazione stessa in tutte le categorie nelle quali le imprese consorziate sono qualificate.

Premesso quanto sopra, non si hanno motivi per discostarsi dalla determinazione n. 6/2001 dell'Autorità di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti
SOSPIRI

(4 ottobre 2002)

ZAPPACOSTA. – *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* – Premesso:

che con legge n. 127 del 1997 (conosciuta come «Bassanini-*bis*»), con il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 (noto come Regolamento «Vigneri – UNSPC»), nonchè infine con il decreto-legge n. 8 del 1999 (di interpretazione cosiddetta «autentica» delle normative in parola, per porre «rimedio» alle numerose ordinanze e sentenze di sospensione e annullamento dei decreti sindacali di non conferma dei Segretari comunali e provinciali in servizio) è stata introdotta la riforma dello stato giuridico, appunto, dei Segretari comunali e provinciali con la creazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo;

che tale riforma ha prodotto un'evidente precarizzazione, al limite della politicizzazione *tout-court*, di questa importante figura professionale, avendo portato, in soli quattro anni, alla non conferma di circa 1.500 Segretari (pari quasi al 30 per cento della categoria), di cui almeno 500 ancora in disponibilità;

che come minima misura di salvaguardia l'articolo 19, comma 11, del citato Regolamento n. 465 del 1997 prevede la possibilità per il Segretario collocato in disponibilità di essere messo in mobilità, in qualunque tempo, con le procedure speciali e particolari di cui all'articolo 18 di tale fonte normativa;

che tale rinvio in buona sostanza tende a consentire per il Segretario estromesso dalla titolarità di una sede di lavoro di essere utilmente collocato presso altra Pubblica Amministrazione, eventualmente anche in posizione di soprannumero, in mancanza di posti in organico immediatamente disponibili;

che l'istituto del soprannumero ha trovato larga applicazione nei confronti di molte categorie dell'impiego pubblico, tanto da risultare evocato e richiamato negli ultimi dieci anni da ben 150 leggi della Repubblica;

che è ormai imminente il decorso del descritto termine quadriennale (mese di marzo prossimo!) per molti Segretari comunali o provinciali che, non confermati all'entrata in vigore della nuova disciplina, non hanno più assunto servizio in qualità di titolari presso altre sedi di segreteria comunale o provinciale;

che un gran numero di Segretari comunali o provinciali, che pure hanno ritualmente e tempestivamente presentato domanda di trasferimento presso altre Pubbliche Amministrazioni, attendono, a tutt'oggi, il relativo provvedimento da parte del competente Dipartimento della Funzione Pubblica;

che il suddetto Dipartimento non dà corso ai predetti (doverosi) trasferimenti a causa della mancata comunicazione, da parte delle altre pubbliche Amministrazioni, della disponibilità di posti nelle proprie dotazioni organiche;

che tale negativa problematica riguarda tutti i Segretari che hanno avanzato istanza di mobilità e segnatamente i Segretari in possesso della qualifica dirigenziale;

che l'intero sistema delineato dalla normativa di riforma dello *status* dei Segretari comunali e provinciali stabilisce per esplicito che debba essere comunque assicurato agli appartenenti alla categoria il trasferimento presso altre Pubbliche Amministrazioni, qualora non siano chiamati a svolgere le loro funzioni istituzionali presso le sedi di segreteria comunale o provinciale;

che non appare ulteriormente sostenibile la situazione di disagio personale e professionale sofferta da coloro che, per cause non dipendenti dalla loro volontà, attendono da lunghissimo tempo (in talune evenienze: da anni!) risposte e consone soluzioni alle loro istanze di trasferimento, pur avanzate in conformità alle previsioni delle normative vigenti;

che, in ambiti più generali, un simile deprecabile stato di cose ridondi in un grave danno per l'intera collettività e il complessivo ordinamento amministrativo, venendosi a depauperare e svilire un patrimonio umano e professionale di notevole spessore e non comune esperienza;

che a prescindere da soluzioni più organiche che collochino la figura del Segretario in reali spazi di servizio istituzionale e non sostanzialmente di mero supporto politico, si rendono necessarie immediate determinazioni che garantiscano le posizioni dei Segretari collocati in disponibilità,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda prendere per dare soluzione alle attese ed alle incertezze dei Segretari comunali e provinciali in condizioni di disponibilità nonchè quali iniziative, magari anche legislative, intenda adottare per porre fine a questo sistema che rischia di diventare la fabbrica dei disponibili e dei funzionari «con la valigia» con grave nocumento della loro specifica ed elevata professionalità; segnatamente per rendere effettiva e concreta la collocazione presso altre Pubbliche Amministrazione dei Segretari posti in stato di disponibilità, col ricorso all'istituto del soprannumero, qualora le nuove Amministrazioni di incardinamento non avessero posti in organico immediatamente disponibili, anche

al fine di favorire un «esodo» non traumatico e tale da contemperare le esigenze pubbliche con le aspettative di carriera e di sede di lavoro dei predetti Segretari.

(4-01496)

(19 febbraio 2002)

RISPOSTA. – In merito alla situazione di incertezza in cui si sono venuti a trovare i Segretari comunali e provinciali in condizione di disponibilità si rappresenta quanto segue.

Al momento quattrocentoquaranta Segretari comunali e provinciali – di cui circa sessanta hanno maturato ad aprile i quattro anni di cui all'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, in parte, hanno presentato nei termini formale istanza di trasferimento *ex* articolo 19, comma 11, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 – si trovano in posizione di disponibilità, non avendo ricevuto ad oggi alcun provvedimento da parte del competente Dipartimento della funzione pubblica.

Stante la problematicità della situazione in ordine alla condizione dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, l'Agenzia ha inteso fornire una risposta a tutela della posizione di tali segretari mediante la delibera del Consiglio nazionale di amministrazione n. 212 del 9 maggio 2002.

In merito il Consiglio nazionale di amministrazione ha ribadito quanto già disposto nell'articolo 19, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, affermando in proposito che il periodo di collocamento in disponibilità dei segretari resta sospeso limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono collocati:

1) in aspettativa per maternità;

2) in aspettativa per mandato elettorale;

3) in aspettativa per mandato sindacale;

4) in aspettativa per malattia, confermando, pertanto, che il collocamento in disponibilità deve presupporre che il segretario rimanga privo di incarichi per un periodo ininterrotto di quattro anni.

In relazione ai segretari comunali e provinciali che si trovano nella situazione di cui all'articolo 19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 – segretari comunali e provinciali prossimi alla scadenza del periodo di quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare presso sedi di segreteria – sulla base delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001, relative alla gestione delle eccedenze di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, si deve ritenere che al datore di lavoro, che nel caso di specie deve individuarsi nell'Agenzia (ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 267 del 2000), spetti l'onere di corrispondere il trattamento economico al personale in attesa di essere collocato in mobilità e sino al collocamento stesso, salvo rivalersi nei confronti dell'amministrazione *ad quem*, previo concorde formale avviso della medesima.

Pertanto, al segretario comunale che si trovi nella posizione di cui all'articolo 19, comma 15, del decreto legislativo n. 267 del 2000, deve essere erogata la retribuzione spettante in attesa di collocamento in mobilità.

A tale riguardo il Consiglio nazionale di amministrazione ha autorizzato il Responsabile dell'area operativo-contabile all'erogazione degli emolumenti ai segretari comunali e provinciali in attesa di essere collocati in mobilità e sino al collocamento stesso, disponendo al contempo che vengano espletati tutti gli adempimenti necessari affinché tale collocamento in mobilità venga realizzato nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica dei segretari stessi, così come disposto non solamente dall'articolo 19, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, ma anche dall'articolo 101, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Inoltre, la preoccupazione di una perdita della posizione giuridica da parte dei segretari, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non potrebbe essere nemmeno in ipotesi configurabile, anche perché tale situazione verrebbe a verificarsi in palese violazione delle previsioni normative dei succitati articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e 101 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prescrivono che la procedura di mobilità d'ufficio dei segretari che non abbiano preso servizio in qualità di titolari per quattro anni debba avvenire nella piena salvaguardia della posizione giuridica, oltre che economica, degli stessi.

Occorre poi evidenziare come il nuovo Contratto nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, sottoscritto in data 16 maggio 2001, ha inteso tutelare ulteriormente la categoria assicurando agli stessi uno *status* equiparabile a quello dei dirigenti anche in relazione alle procedure di mobilità, prevedendo in particolare che i segretari comunali e provinciali di fascia professionale A e B debbono essere equiparati al personale delle pubbliche amministrazioni con qualifica dirigenziale, mentre i segretari iscritti nella fascia C vengono comunque equiparati alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione.

Pertanto, all'atto del collocamento nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni tramite le procedure di mobilità, il segretario comunale e provinciale continuerebbe a beneficiare della posizione acquisita in ordine alla propria situazione giuridica ed economica, pienamente tutelata dalle succitate disposizioni normative e contrattuali.

Infine, questo Ministero intende, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, avviare una revisione della normativa in materia tale che possa assicurare agli interessati, segretari comunali e amministrazioni di loro impiego, una maggiore certezza nella disciplina della collocazione e della mobilità in particolare, ed un più netto rilievo alla figura del segretario comunale in generale ed alle sue funzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 ottobre 2002)